SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 102/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. **156.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. **157.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

06G0174-06G0175

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

06A04035

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. **155.**

Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Sentite le rappresentanze del terzo settore;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Nozione

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

Art. 2.

Utilità sociale

1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera *f)*, punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione,

5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera *g)*, del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 3.

Assenza dello scopo di lucro

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 4.

Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-*septies* del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

Costituzione

1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:

a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;

b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.

Art. 6.

Responsabilità patrimoniale

1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.

2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'im-

porto di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7.

Denominazione

1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Art. 8.

Cariche sociali

1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

Art. 9.

Ammissione ed esclusione

1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.

2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.

Art. 10.

Scritture contabili

1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Art. 11.

Organi di controllo

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 12.

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Art. 13.

Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui

all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 14.

Lavoro nell'impresa sociale

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 15.

Procedure concorsuali

1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.

Art. 16.

Funzioni di monitoraggio e ricerca

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.

3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.

4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 17.

Norme di coordinamento

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni

di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 18.

Disposizione di carattere finanziario

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Il testo della legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2005, n. 153.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117, secondo comma, lettera *l),* della Costituzione, stabilisce che lo Stato ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie: giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa.

— Per il testo della citata legge n. 118 del 2005, si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Note all'art. 2:

— Il testo della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2001, n. 129.

— Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 2003, n. 77.

— Il testo della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2001, n. 129.

— Il testo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. e così corretto con comunicato 26 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2004, n. 47).

— Il testo dell'art. 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), è il seguente:

«10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali».

— Il regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, è pubblicato in GUCE n. L 337 del 13 dicembre 2002.

Note all'art. 4:

— Il Capo IX del titolo V del libro V del codice civile reca: «Delle società costituite all'estero od operanti all'estero».

— Il testo dell'art. 2545-*septies* del codice civile, è il seguente:

«Art. 2545-*septies (Gruppo cooperativo paritetico).* — Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

1) la durata;

2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), è il seguente:

«2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nota all'art. 10:

— Il testo degli articoli 2216 e 2217 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2216 *(Contenuto del libro giornale).* — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.».

«Art. 2217 *(Redazione dell'inventario).* — L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 2435-*bis*, primo comma, del codice civile, è il seguente:

«Art. 2435-*bis (Bilancio in forma abbreviata).* — Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nota all'art. 14:

— Il testo degli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è il seguente:

«Art. 2 *(Attività di volontariato).* — 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».

«Art. 4 *(Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato).* — 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli».

«Art. 17 *(Flessibilità nell'orario di lavoro).* — 1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale».

Nota all'art. 15:

— Il testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa - Testo in vigore dal 16 luglio 2006), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1942, n. 81.

Note all'art. 17:

— Il testo del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali*, delle imprese sociali* e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 81, e successive modificazioni».

— Il testo della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1991, n. 283.

06G0176

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 aprile 2006.

Distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare le disposizioni concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ed il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1º settembre 1992, n. 11612, che approva i nuovi distintivi di qualifica del personale operativo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2002, concernente l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato di dover tenere conto delle innovazioni ordinamentali ed organizzative che hanno interessato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai citati decreti legislativi;

Ritenuto che dal nuovo assetto istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deriva anche un adeguamento degli aspetti legati al cerimoniale ed alla rappresentanza;

Ritenuto di individuare in via immediata, per esigenze funzionali, i nuovi distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da apporre sulle uniformi, in modo da istituirne di nuovi, modificare quelli già in uso e disciplinare i relativi criteri di attribuzione in relazione alle funzioni esercitate e alle nuove denominazioni delle qualifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I distintivi di qualifica del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo dei sostituti direttori antincendi e degli ispettori, con riferimento rispettivamente alle qualifiche di dirigente generale capo del Corpo, dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, di direttore vice dirigente, direttore, vice direttore limitatamente alla frequenza del corso di formazione e di sostituto direttore antincendi capo, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica, di appartenenza e di specialità, nonché l'uso dei segni onorifici sono regolati da un decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 3.

1. I commi 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 1992, n. 11612, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

TABELLA A

1. FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEI RUOLI DIRIGENTE E DIRETTIVO

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dirigente e direttivo da indossare sulle tenute e sui copricapo speciali sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.

Punta di fiamma: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli dirigente e direttivo sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Soggolo: in relazione alle qualifiche, una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
Dirigente generale Capo del Corpo	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma, il tutto bordato di rosso.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini bordati di rosso
Dirigente generale	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero
Dirigente superiore	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino bordato di nero
Primo dirigente	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini bordati di nero
Direttore vice dirigente	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero
Direttore	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino bordato di nero
Vice direttore limitatamente alla frequenza del corso di formazione	Tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da tre galloncini bordati di nero

2. DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTICENDI E DEGLI ISPETTORI

ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dei sostituti direttori antincendi e degli ispettori da indossare sulle tenute e sui copricapo speciali sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.

Punta di fiamma: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli sostituti direttori antincendi e degli ispettori sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

Soggolo: in relazione alle qualifiche, una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

Galloncino: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
Sostituto direttore antincendi capo	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornato in ciascun lato da due galloncini argentati bordati di nero
Sostituto direttore antincendi	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornato in ciascun lato da un galloncino argentato bordato di nero
Ispettore antincendi esperto	Tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da tre galloncini argentati bordati di nero
Ispettore antincendi	Due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da due galloncini argentati bordati di nero

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CORPO		
DIRIGENTE GENERALE		
DIRIGENTE SUPERIORE		
PRIMO DIRIGENTE		
DIRETTORE VICE DIRIGENTE		
DIRETTORE		

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
VICE DIRETTORE		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI		
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO		
ISPETTORE ANTINCENDI		
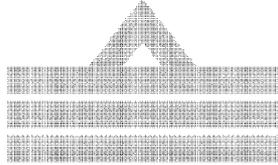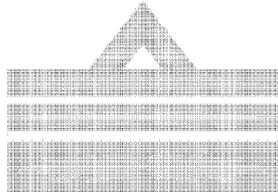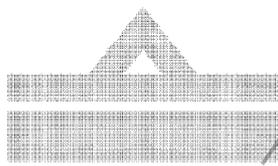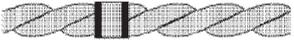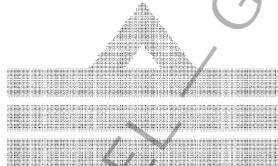
06A04051

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli art. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 49.124 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 22 aprile, 22 giugno e 22 settembre 2005 e 23 gennaio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con

l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 26 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantaquattro giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 aprile 2006.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato dì previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04187

DECRETO 19 aprile 2006.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24) con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 267 recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 19 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, a 49.124 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 maggio 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli specialisti.

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo di esclusione sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto prezzo di esclusione, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al prezzo massimo accoglibile, determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», indivi-

duati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 aprile 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 aprile 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 28 aprile 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A04188

DECRETO 20 aprile 2006.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006, ai sensi degli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 32, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale è stato istituto il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 17 dicembre 2003 concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006,

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del numero dei capi di bestiame

1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato

1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 32 suindicato, con i criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2006

Il Capo
del Dipartimento per le politiche fiscali
del Ministero dell'economia e delle finanze
CIOCCA

Il Capo
del Dipartimento delle politiche di sviluppo
del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

TABELLA 1

Prima fascia:
- seminativo irriguo;
- seminativo arborato irriguo;
- seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
- prato irriguo;
- prato irriguo arborato;
- prato a marcita;
- prato a marcita arborato;
- marcita.

Seconda fascia:
- seminativo;
- seminativo arborato;
- seminativo pezza e fosso;
- seminativo arborato pezza e fosso;
- arativo;
- prato;
- prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:
- alpe;
- pascolo;
- pascolo arborato;
- pascolo cespugliato;
- pascolo con bosco ceduo;
- pascolo con bosco misto;
- pascolo con bosco d'alto fusto;
- bosco;
- bosco misto;
- bosco d'alto fusto;
- incolto produttivo.

Quarta fascia:
- risai;
- risaia stabile;
- orto;
- orto irriguo;
- orto arborato;
- orto arborato (o orto alberato) irriguo;
- orto irriguo arborato;
- orto frutteto;
- orto pezza e fosso;
- vigneto;
- vigneto irriguo;
- vigneto arborato;
- vigneto per uva da tavola;
- vigneto frutteto;
- vigneto uliveto;
- vigneto mandorleto;
- uliveto;
- uliveto agrumeto;
- uliveto ficheto;
- uliveto ficheto mandorleto;
- uliveto frassineto;
- uliveto frutteto;
- uliveto sommaccheto;
- uliveto vigneto;
- uliveto sughereto;
- uliveto mandorleto;
- uliveto mandorleto pistacchieto;
- frutteto;
- frutteto irriguo;
- agrumeto;
- agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
- agrumeto irriguo;
- agrumeto uliveto;
- aranceto;
- carrubeto;
- castagneto;
- castagneto da frutto;
- castagneto frassineto;
- chiusa;
- eucalipteto;
- ficheto;
- ficodindieto;
- ficodindiedo mandorlato;
- frassineto;
- gelseto;
- limoneto;
- mandorleto;
- mandorleto ficheto;
- mandorleto ficodindieto;
- mandarineto;
- noceto;
- palmeto;
- pescheto;
- pioppeto;
- pistacchieto;
- pometo;
- querceto;
- querceto da ghianda;
- saliceto;
- salceto;
- sughereto.

Quinta fascia:
- canneto;
- cappereto;
- noccioleto;
- noccioleto vigneto;
- sommaccheto;
- sommaccheto arborato;
- sommaccheto mandorleto;
- sommaccheto uliveto;
- bosco ceduo.

Sesta fascia:
- vivaio;
- vivaio di piante ornamentali e floreali;
- giardini;
- orto a coltura floreale;
- orto irriguo a coltura floreale;
- orto vivaio con coltura floreale.

TABELLA IN EURO

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondeti a euro 51,64569 di R.A. x 51,64569	Numeri capi tassabili ex art. 32 del T.U.I.R. per euro 51,64569 di R.A. (dx4)
	a	b	c	d	e
1° (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2° (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3° (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4° (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5° (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6° (v. tabella 1)	1273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

Categoria di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità foragg. Cons. annuo	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)						(B) Capi corrispondenti a € 51,64569 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 32 per € 51,64569 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. € 87,79767 1	R.A. € 74,62802 2	R.A. € 13,16965 3	R.A. € 158,03581 4	R.A. € 39,50895 5	R.A. € 1273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	-	3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni	-	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0.05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze	-	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0.09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0.22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione	-	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3.72	0,32	20,502203
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0.27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0.18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	-	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863351
Galline ovaiole	-	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15.65	3529,40	2016,80	2352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2210,53	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23.06	5201,24	2972,12	3467,44	1238,40	1100,80	92,24	0,069507
Galletti e polli da carne leggeri	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54,77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Tacchini da riproduzione	-	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	0,585318
Anatre e oche da riproduzione	-	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1235,28	705,88	823,52	294,12	261.44	21,92	0,292659
Faraona da riproduzione	-	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Faraona	4 mesi	18	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18.26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	-	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5.77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4117,64	2352,96	2745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	-	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	326,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni e quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	3088,24	1764,71	2058,82	735,29	653,59	54.77	12352,96	7058,84	8235,28	2941,16	2614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	-	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2.55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3660,16	2091,52	2440,16	871,48	774,64	64,92	0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	-	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi	-	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0.48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione	-	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li	-	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8.16	0,68	9,363616
Pesci (*), crostacei e molluschi da consumo q.li	-	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi	-	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni	-	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione	-	2600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri	-	1000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632945
Alveari (famiglia)	-	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li	-	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13.08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione	-	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,55	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne	-	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Cani (**)	-	480	21,87	10,62	2,19	9,37	2,08	5,62	12,86	7,35	8,59	3,06	2,72	0.23	51,44	29,40	34,36	12,24	10,88	0,92	7,027120

(*) Allevati in mare in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto
(**) Attività disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 e dal D.M. 28 gennaio 1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole dal momento della nascita.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura (redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

06A04055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1º febbraio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Passarella Gabriella Maria Theresia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Passarella Gabriella Maria Theresia, cittadina austriaca, ha chiesto il riconoscimento dei certificati di «Kosmetiker, Fusspfleger, Masseurin, Unternehmerprüfung», conseguiti in Austria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1, che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;

Ritenuto che i certificati di: «Kosmetiker, Masseurin, Fusspfleger, Unternehmerprüfung», rilasciati a seguito del superamento di un esame finale di apprendistato, nella sezione per gli apprendisti della Camera per l'economia industriale dell'Alta Austria, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

I certificati di «Kosmetiker, Masseurin, Fusspfleger, Unternehmerprüfung», conseguiti in Austria rispettivamente in data: 2 luglio 1990, 13 ottobre 1990, 4 settembre 2001 e 28 febbraio 2002, dalla sig.ra Passarella Gabriella Maria Theresia, nata a Nussbach (Austria) il 12 marzo 1970, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A03945

DECRETO 4 aprile 2006.

Determinazione del costo medio orario dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di novembre 2005 e gennaio 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2005, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dal mese di maggio 2005;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere da novembre 2005 e gennaio 2006, per intervenuti aumenti contrattuali;

Esaminato il rinnovo economico del 26 ottobre 2005, relativo ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, stipulati il 16 dicembre 2003 tra AUIL e FEMCA, FILTEA e UILTA e tra AUIL e UGL TESSILI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dai mesi di novembre 2005 e gennaio 2006 è determinato, distintamente per operai e impiegati nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2006

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE			OPERAI		GENNAIO 2006	
	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	6.158,16	7.777,92	8.393,52	9.118,80	9.982,92	10.615,68
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**12.559**	**14.212**	**14.851**	**15.620**	**16.513**	**17.145**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	142,71	161,50	168,76	177,50	187,64	194,83
Tredicesima mensilita'	1.046,57	1.184,36	1.237,55	1.301,70	1.376,05	1.428,78
TOTALE "B"	**1.189,28**	**1.345,86**	**1.406,31**	**1.479,20**	**1.563,69**	**1.623,61**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,58%)	4.341,66	4.913,27	5.133,93	5.400,06	5.708,49	5.927,24
Inail (3,1%)	426,19	482,30	503,96	530,09	560,37	581,84
EBN-art.4ccnl (0,1%)	13,75	15,56	16,26	17,10	18,08	18,77
TOTALE "C"	**4.781,60**	**5.411,13**	**5.654,15**	**5.947,25**	**6.286,94**	**6.527,85**
Trattamento fine rapporto	1.018,38	1.152,46	1.204,22	1.266,64	1.338,98	1.390,29
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	120,28	136,12	142,23	149,60	158,15	164,21
COSTO MEDIO ANNUO	**19.668,38**	**22.257,89**	**23.257,50**	**24.463,09**	**25.860,36**	**26.851,32**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.046,57**	**1.184,36**	**1.237,55**	**1.301,70**	**1.376,05**	**1.428,78**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,05**	**6,85**	**7,15**	**7,52**	**7,95**	**8,26**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,17**	**13,77**	**14,39**	**15,14**	**16,00**	**16,62**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,51	0,57	0,60	0,63	0,67	0,69
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,68**	**0,76**	**0,80**	**0,84**	**0,89**	**0,92**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**12,85**	**14,53**	**15,19**	**15,98**	**16,89**	**17,54**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE				IMPIEGATI			GENNAIO 2006
	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.393,52	9.118,80	9.982,92	10.615,68	11.989,08	13.899,84	13.899,84
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**14.850,60**	**15.620,40**	**16.512,60**	**17.145,36**	**18.605,76**	**20.634,84**	**21.626,40**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (	168,76	177,50	187,64	194,83	211,43	234,49	245,75
Tredicesima mensilita'	1.237,55	1.301,70	1.376,05	1.428,78	1.550,48	1.719,57	1.802,20
TOTALE "B"	**1.406,31**	**1.479,20**	**1.563,69**	**1.623,61**	**1.761,91**	**1.954,06**	**2.047,95**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (29,36%)	4.773,03	5.020,44	5.307,20	5.510,57	5.979,95	6.632,10	6.950,79
Inail (0,404%)	65,68	69,08	73,03	75,83	82,29	91,26	95,64
EBN-art.4ccnl (0,1%)	16,26	17,10	18,08	18,77	20,37	22,59	23,67
TOTALE "C"	**4.854,97**	**5.106,62**	**5.398,31**	**5.605,17**	**6.082,61**	**6.745,95**	**7.070,10**
Trattamento fine rapporto	1.204,22	1.266,64	1.338,98	1.390,29	1.508,72	1.673,25	1.753,66
Rivalutazione T.F.R.(2,952785%)	142,23	149,60	158,15	164,21	178,20	197,63	207,13
TOTALE COSTO ANNUO	**22.458,32**	**23.622,46**	**24.971,73**	**25.928,64**	**28.137,20**	**31.205,73**	**32.705,25**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.237,55**	**1.301,70**	**1.376,05**	**1.428,78**	**1.550,48**	**1.719,57**	**1.802,20**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,15**	**7,52**	**7,95**	**8,26**	**8,96**	**9,94**	**10,42**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,90**	**14,62**	**15,45**	**16,04**	**17,41**	**19,31**	**20,24**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,82	0,86
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,20	0,21	0,22	0,24	0,27	0,28
TOTALE INCIDENZE	**0,78**	**0,82**	**0,86**	**0,90**	**0,98**	**1,09**	**1,14**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,68**	**15,44**	**16,31**	**16,94**	**18,39**	**20,40**	**21,38**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE (ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE			OPERAI		NOVEMBRE 2005	
	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	6.158,16	7.777,92	8.393,52	9.118,80	9.982,92	10.615,68
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	192,00	198,24	198,24
Ind. contingenza	6.115,68	6.143,16	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**12.559**	**14.212**	**14.851**	**15.620**	**16.513**	**17.145**
B-Oneri aggiuntivi						
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	142,71	161,50	168,76	177,50	187,64	194,83
Tredicesima mensilita'	1.046,57	1.184,36	1.237,55	1.301,70	1.376,05	1.428,78
TOTALE "B"	**1.189,28**	**1.345,86**	**1.406,31**	**1.479,20**	**1.563,69**	**1.623,61**
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (32,58%)	4.479,14	5.068,86	5.296,50	5.571,05	5.889,26	6.114,93
Inail (3,1%)	426,19	482,30	503,96	530,09	560,37	581,84
EBN-art.4ccnl (0,1%)	13,75	15,56	16,26	17,10	18,08	18,77
TOTALE "C"	**4.919,08**	**5.566,72**	**5.816,72**	**6.118,24**	**6.467,71**	**6.715,54**
Trattamento fine rapporto	1.018,38	1.152,46	1.204,22	1.266,64	1.338,98	1.390,29
Rivalutazione T.F.R.(2,793103%)	113,78	128,76	134,54	141,51	149,60	155,33
COSTO MEDIO ANNUO	**19.799,36**	**22.406,12**	**23.412,38**	**24.625,99**	**26.032,58**	**27.030,13**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.046,57**	**1.184,36**	**1.237,55**	**1.301,70**	**1.376,05**	**1.428,78**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**6,05**	**6,85**	**7,15**	**7,52**	**7,95**	**8,26**
COSTO MEDIO ORARIO	**12,25**	**13,87**	**14,49**	**15,24**	**16,11**	**16,73**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,51	0,58	0,60	0,63	0,67	0,70
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,17	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
TOTALE INCIDENZE	**0,68**	**0,77**	**0,80**	**0,84**	**0,89**	**0,93**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**12,93**	**14,64**	**15,29**	**16,08**	**17,00**	**17,66**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI LAVANDERIA INDUSTRIALE
(ACCORDO 26 OTTOBRE 2005 SECONDO BIENNIO ECONOMICO 1° LUGLIO 2005-30 GIUGNO 2007 DEL CCNL 16.12.2003)

NAZIONALE				**IMPIEGATI**		**NOVEMBRE 2005**	
	3° liv	4° liv	5° liv	5° liv S	6° liv	7° liv	7° liv Q
A-Elementi retributivi annui							
Retribuzione tabellare	8.393,52	9.118,80	9.982,92	10.615,68	11.989,08	13.899,84	13.899,84
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Ind. contingenza	6.159,60	6.185,64	6.207,48	6.207,48	6.257,28	6.325,92	6.325,92
Indennità di funzione							991,56
E.D.R.-ex prot.31/7/1992	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
TOTALE "A"	**14.850,60**	**15.620,40**	**16.512,60**	**17.145,36**	**18.605,76**	**20.634,84**	**21.626,40**
B-Oneri aggiuntivi							
Festivita' cadenti sabato e domenica (n.3)	168,76	177,50	187,64	194,83	211,43	234,49	245,75
Tredicesima mensilita'	1.237,55	1.301,70	1.376,05	1.428,78	1.550,48	1.719,57	1.802,20
TOTALE "B"	**1.406,31**	**1.479,20**	**1.563,69**	**1.623,61**	**1.761,91**	**1.954,06**	**2.047,95**
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (30,36%)	4.935,60	5.191,44	5.487,96	5.698,26	6.183,62	6.857,99	7.187,53
Inail (0,404%)	65,68	69,08	73,03	75,83	82,29	91,26	95,64
EBN-art.4ccnl (0,1%)	16,26	17,10	18,08	18,77	20,37	22,59	23,67
TOTALE "C"	**5.017,54**	**5.277,62**	**5.579,07**	**5.792,86**	**6.286,28**	**6.971,84**	**7.306,84**
Trattamento fine rapporto	1.204,22	1.266,64	1.338,98	1.390,29	1.508,72	1.673,25	1.753,66
Rivalutazione T.F.R.(2,793103%)	134,54	141,51	149,60	155,33	168,56	186,94	195,93
TOTALE COSTO ANNUO	**22.613,20**	**23.785,37**	**25.143,94**	**26.107,45**	**28.331,23**	**31.420,93**	**32.930,79**
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	**1.237,55**	**1.301,70**	**1.376,05**	**1.428,78**	**1.550,48**	**1.719,57**	**1.802,20**
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	**7,15**	**7,52**	**7,95**	**8,26**	**8,96**	**9,94**	**10,42**
COSTO MEDIO ORARIO	**13,99**	**14,72**	**15,56**	**16,16**	**17,53**	**19,44**	**20,38**
INCIDENZA IRAP (4,25%)	0,59	0,62	0,66	0,68	0,74	0,82	0,86
INCIDENZA IRES (33% IRAP)	0,19	0,20	0,22	0,22	0,24	0,27	0,28
TOTALE INCIDENZE	**0,78**	**0,82**	**0,88**	**0,90**	**0,98**	**1,09**	**1,14**
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO	**14,77**	**15,54**	**16,44**	**17,06**	**18,51**	**20,53**	**21,52**

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	**2.088**
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festivita' (9 giorni)	72
festivita' soppresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternita' (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (1 giorno)	8
Totale ore non lavorate	**472**
Ore mediamente lavorate	**1616**

06A03993

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2006.

Modifica al decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati entrato in vigore il 1° gennaio 2006;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 2002 n. 132;

Visto il proprio decreto 19 maggio 2005, recante: «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, suppl. ord. n. 104;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 2006 «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376», in corso di pubblicazione;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 13 gennaio 2006;

Considerata la necessità di adeguare il citato decreto 19 maggio 2005 alle disposizioni introdotte dal predetto decreto 3 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «odontostomatologico» è aggiunta la seguente: «auricolare».

2. All'art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 19 maggio 2005, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «precedente» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».

3. All'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2005 recante «Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"» dopo la parola «doping» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle per uso topico».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314

06A04054

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Zvuzdetska Halyna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zvuzdetska Halyna, cittadina ucraina, ha di riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zvuzdetska Halyna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 30 giugno 1989 dall'Istituto statale di medicina di Cernivtsi (Ucraina) alla sig.ra Zvuzdetska Halyna, nata a Lukivtsi Cernivtsi (Ucraina) l'8 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Zvuzdetska Halyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03818

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Deyneka Konstantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Deyneka Konstantin, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito del quale il sig. Deyneka Konstantin, è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico», rilasciato in data 28 giugno 1994 dall'Università statale di medicina della Russia nella città di Mosca (Federazione Russa) al sig. Deyneka Konstantin, nato a Mosca (Federazione Russa) il

22 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Deyneka Konstantin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03819

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Castelante Farrás Aline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Castelante Farrás Aline, cittadina spagnola, ha chiesto il riconossmento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Castelante Farrás Aline è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 6 agosto 1999 dalla «Universidade Federal do Espírito Santo», Vitòria (Brasile), alla sig.ra Castelante Farrás Aline, nata a Sào Paulo (Brasile) il 4 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. La dott.ssa Castelante Farrás Aline è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03820

DECRETO 17 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Afonina Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Afonina Elena, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/94, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Afonina Elena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 25 giugno 1993 dall'Istituto statale di medicina della città di Tver (Federazione Russa) alla sig.ra Afonina Elena, nata a Orel (Federazione Russa) il 16 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Afonina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03821

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Armas Maria Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Armas Maria Isabel, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non

comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Armas Maria Isabel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 1º dicembre 1989 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela), alla sig.ra Armas Maria Isabel, nata a Caracas (Venezuela) il 15 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Armas Maria Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03822

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Dussán Luberth Carlos Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Dussán Luberth Carlos Alberto, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico y Cirujano» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Dussán Luberth Carlos Alberto è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico y Cirujano» rilasciato in data 15 dicembre 1988 da «La Universidad de Caldas» di Manizales (Caldas-Colombia), al sig. Dussán Luberth Carlos Alberto, nato a Manizales il 21 giugno 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Dussán Luberth Carlos Alberto è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03823

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, al sig. Piancatelli Pablo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Piancatelli Pablo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico Cirujano» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 19 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Piancatelli Pablo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico Cirujano» rilasciato in data 15 luglio 1996 dalla «Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Médicas» (República Argentina) al sig. Piancatelli Pablo, nato a Bell Ville (Córdoba-Argentina) il 26 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Piancatelli Pablo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03824

DECRETO 27 marzo 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Aleksievska Margarita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Aleksievska Margarita, cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in Medicina» conseguito nella Repubblica di Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 27 maggio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2005 e in data 2 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Aleksievska Margarita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in Medicina» rilasciato in data 14 marzo 2003 dall'Università «St. Cirillo e Metodio - Facoltà di Medicina», Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Aleksievska Margarita, nata a Skopje (Macedonia) il 27 settembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.sa Aleksievska Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A03825

DECRETO 10 aprile 2006.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 5 giugno 2003, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «etofumesate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 5 giugno 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 28 febbraio 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente etofumesate come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva etofumesate in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofumesate elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti etofumesate revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	007654	ETOBETAMUR N	12/01/1989	SIAPA Srl
2.	007192	ETOBETAMUR FLOW	03/07/1987	SIAPA Srl

06A03954

DECRETO 10 aprile 2006.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «isoproturon» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2002/18/CE del 22 febbraio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 9 agosto 2002 che ha stabilito la presentazione entro il 1º gennaio 2006 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva isoproturon o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva isoproturon in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoproturon elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 9 agosto 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 12 dicembre 2006.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il capo dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti isoproturon revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	006063	TOLKAN FLO	08/10/1984	Bayer Cropscience Srl

06A03955

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata», in Palazzo San Gervasio.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2004, n. 60/2004 con il quale il dott. Pietro Tantalo è stato nominato commissario liquidatore della società «cooperativa dei servizi collettivi per la riforma fondiaria di Casaleni a responsabilità limitata», con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 18 settembre 1997;

Vista la nota in data 5 gennaio 2005, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in Corso Galliano 2/A, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pietro Tantalo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03904

DECRETO 16 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Varenna - Soc. coop. a r.l.», in Genova.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa «Varenna - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Aldo Parodi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 maggio 2005, con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria n. 6/9, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Parodi, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03942

DECRETO 20 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Soc. coop. a r.l.», in Villa Castelli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1995 con il quale il rag. Paolo Fanizzi è stato nominato commissario liquidatore della «Soc. coop. Oleificio cooperativo di Villa Castelli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Castelli (Brindisi), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 aprile 1995;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Adele Schena, nata a Brindisi il 23 novembre 1970, domiciliata in Ostuni (Brindisi) al viale dello Sport n. 34, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Paolo Fanizzi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03943

DECRETO 22 marzo 2006.

Annullamento del decreto ministeriale 25 novembre 2005 relativo allo scioglimento della società cooperativa a r.l. «Fatracop», in Fiumicino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale la società cooperativa a r.l. «Fatracop» con sede in Fiumicino (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Crea Luciano è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della nota datata 1º febbraio 2006 trasmessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con la quale ha indicato che la cooperativa è in fallimento su provvedimento dell'Autorità giudiziaria del tribunale di Roma a partire dal 12 agosto 2005;

Considerando infatti che le risultanze del fallimento trovano riscontro nella visura camerale del 9 marzo 2006 nella quale viene nominato G.D. dott.ssa Rossi Sigismina e curatore fallimentare il dott. Mazzanti Maurizio;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio intervenuto successivamente al fallimento;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale la società cooperativa a r.l. «Fatracop» con sede in Fiumicino (Roma) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Crea Luciano, nato a Taurianova il 10 dicembre 1966, con studio in Roma, via Paolo Emilio n. 7, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03953

DECRETO 22 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale» con sede in Cagliari è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Franceschi Piero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Franceschi Piero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Farris Giuseppe, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, residente a Cagliari, via Pitzolo n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Casa Amica cooperativa sociale» con sede in Cagliari, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Franceschi Piero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03983

DECRETO 22 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale a r.l.», in Iglesias.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale a r.l.» con sede in Iglesias (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Franceschi Piero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Franceschi Piero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Farris Giuseppe, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, residente a Cagliari, via Pitzolo n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa Blu coop. sociale a r.l.» con sede in Iglesias (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Franceschi Piero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03984

DECRETO 22 marzo 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Caputerra Scrl», in Capoterra.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Caputerra Scrl» con sede in Capoterra (Cagliari) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992 e il dott. Franceschi Piero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Franceschi Piero rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Farris Giuseppe, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, residente a Cagliari, via Pitzolo n. 14, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Caputerra Scrl» con sede in Capoterra (Cagliari), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18, legge n. 59/1992, con precedente decreto ministeriale 3 novembre 2005, in sostituzione del dott. Franceschi Piero, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03985

DECRETO 22 marzo 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi Portoscuso - Piccola cooperativa sociale a r.l.», in Portoscuso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro servizi Portoscuso - Piccola cooperativa sociale a r.l.», con sede in Portoscuso (Cagliari), costituita in data 3 aprile 2000 con atto a rogito del notaio dott. Dolia Enrico di Cagliari, REA n. 209420, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Farris Giuseppe, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, con studio in Cagliari, via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03986

DECRETO 22 marzo 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Euro Job - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in San Giorgio delle Pertiche, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «Euro Job - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Giorgio delle Pertiche (Pordenone), costituita in data 1° agosto 2001 con atto a rogito del notaio dott. Caracciolo Mario di Padova, REA n. 326915, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Zanin Guido, nato a Padova il 23 novembre 1964, con studio in Mestre, vicolo Rapisardi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03987

DECRETO 22 marzo 2006.

Scioglimento della società cooperativa «C.M.C. Cooperativa Muratori Carpentieri a r.l.», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.C. Cooperativa Muratori Carpentieri a r.l.» con sede in Ivrea (Torino), costituita in data 9 febbraio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Presbitero Aldo, REA n. 916887, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Drovetti n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03988

DECRETO 27 marzo 2006.

Autorizzazione al Comitato di indirizzo e rendicontazione ad imputare le singole operazioni, a prescindere dalla loro destinazione geografica, sulle disponibilità residue dei trenta milioni di euro, previsti rispettivamente dai decreti 27 gennaio 2004, n. 441, n. 442, n. 443.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto n. 397 del 3 giugno 2003 che ha costituito il Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a. per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica federale jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia, e successive modifiche;

Visto il decreto 11 novembre 2003, n. 423, che ha costituito il Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Simest S.p.a per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica popolare cinese;

Visto il decreto 11 novembre 2003, n. 422, che ha costituito Fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara (Fondo Mediterraneo), e successive modifiche;

Visto il decreto 19 novembre 2003, n. 429, che ha incrementato per trenta milioni di euro gli stanziamenti di cui ai decreti del vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422, dell'11 novembre 2003, e n. 423 dell'11 novembre 2003, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto n. 441 del 27 gennaio 2004 che ha destinato i trenta milioni di euro di cui al decreto ministeriale n. 429 del 2003 a tutte le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Repubblica popolare cinese;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, n. 442, che ha destinato i trenta milioni di euro di cui al decreto ministeriale n. 429 del 2003 a tutte le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi di destinazione del Fondo Yugoslavia;

Visto il decreto 27 gennaio 2004, n. 443, che ha destinato i 30 milioni di euro di cui al decreto ministeriale n. 429 del 2003, a tutte le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi di destinazione del Fondo Mediterraneo;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto 3 giugno 2003, n. 397, che ha istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione;

Visto il decreto 26 agosto 2003, n. 404, che ha definito la composizione ed i compiti del suddetto comitato di indirizzo e di rendicontazione;

Considerato il rapido utilizzo dei fondi destinati alle aree piu ricettive e il conseguente esaurimento della dotazione iniziale dei fondi ad esse relativi;

Ritenuta l'opportunità di garantire un più efficiente impiego delle risorse a disposizione;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'esaurimento della dotazione di uno, o più, dei fondi richiamati in premessa, destinati ad un'area geografica o ad una categoria di imprese, il Comitato di indirizzo e rendicontazione è autorizzato ad imputare le singole operazioni, a prescindere dalla loro destinazione geografica, sulle disponibilità residue dei trenta milioni di euro previsti rispettivamente dai decreti 27 gennaio 2004, n. 441, n. 442, n. 443.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 marzo 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04189

DECRETO 29 marzo 2006.

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa «Paola», in Oristano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 9 novembre 2004 effettuato nei confronti della società cooperativa «Paola», con sede in Oristano;

Considerato che il sodalizio in argomento ha in corso vertenze giudiziarie con l'ex presidente sig. Sergio Vacca e con l'impresa di costruzioni ML Costruzioni conclusasi quest'ultima con un decreto ingiuntivo del tribunale di Oristano che impone alla cooperativa il pagamento di 160.000 euro;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della società cooperativa «Paola», con sede in Oristano, codice fiscale 00589500958, costituita in data 16 giugno 1988, a rogito notaio dott.ssa PierLuisa Cabiddu.

Art. 2.

La rag. Boe Maria Rita, codice fiscale BOEMRT71D19D997D, nata a Gesturi (Cagliari) il 19 aprile 1971, con studio in Oristano in via Masones n. 30/32, è nominata per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A03944

DECRETO 3 aprile 2006.

Modifica dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito il decreto 26 gennaio 2000);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto 26 gennaio 2000;

Considerato che i dati previsionali del programma delle attività di cui all'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000 inoltrato, entro il 30 settembre di ogni anno, dalla società Sogin S.p.a. all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono relativi all'anno di presentazione dello stesso programma, e sono riferiti ai preconsuntivi formulati entro il 30 giugno;

Considerato che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, dovendo tener conto di criteri di efficienza economica, richiede la disponibilità di dati di consuntivo;

Ritenuto opportuno posticipare la scadenza della presentazione del programma da parte della società Sogin S.p.a. dal 30 settembre al 31 marzo in modo tale da poter disporre di dati di consuntivo per l'anno precedente, oltre che di dati previsionali di bilancio approvati per l'anno corrente; e di conseguenza fissare la scadenza entro la quale l'Autorità per l'energia e il gas provvede alla rideterminazione degli oneri al 30 giugno di ogni anno;

Ritenuto opportuno che la rideterminazione degli oneri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 avvenga ogni anno, ai fini di migliorare l'accuratezza nella previsione dei costi e il controllo dei dati di esercizio a consuntivo;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000

1. Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 è sostituito dal seguente:

«1. La società Sogin S.p.a. inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per l'energia e il gas, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente.».

2. Al primo periodo del comma 2 dell'art. 9 dello stesso decreto le parole «e successivamente ogni tre anni,» sono sostituite dalle seguenti: «e successivamente ogni anno entro il 30 giugno,» e le parole «sulla

base del programma di cui al comma 1», sono sostituite dalle seguenti «sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2006

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

06A04022

DECRETO 7 aprile 2006.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate, di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2006, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/05, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, nel seguito denominato «decreto attuativo»;

Vista la circolare esplicativa n. 946068 del 7 aprile 2006 con la quale sono state fornite le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni da parte delle imprese artigiane con le modalità semplificate di cui all'art. 15 del «decreto attuativo» ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande;

Visto in particolare l'art. 16, comma 2 del «decreto attuativo» che prevede che le regioni e le province autonome, per il primo bando di attuazione, formulano entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto le proposte relative alle graduatorie;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le risorse finanziarie disponibili per gli interventi della legge n. 488/1992 tra i settori «industria», «commercio» e «turismo» ed è stata altresì stabilita la quota di risorse da destinare alle imprese artigiane;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del citato decreto 2 febbraio 2006 che prevede che le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto, possono comunicare modifiche delle predette percentuali di riparto;

Visto l'art. 6, comma 2 del «decreto attuativo» che rimanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive la fissazione dei termini iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi da attivare nell'anno;

Considerato che non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del «decreto attuativo» e del decreto di riparto delle risorse e che pertanto non sono state ancora formulate le proposte regionali relative al bando in questione;

Ritenuto pertanto che il termine iniziale di presentazione debba decorrere dal momento in cui sono rese note alle imprese le predette condizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2006 riservato alle imprese artigiane è fissato al primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale sono approvate le relative proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera *c)* del «decreto attuativo».

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato al sessantesimo giorno dal termine iniziale.

3. Le modalità per la presentazione delle domande sono riportate nella circolare esplicativa di cui in premessa, disponibile anche sul sito internet del Ministero delle attività produttive all'indirizzo www.attivitapro duttive.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04056

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Alberto Landini a commissario liquidatore del consorzio agrario di Arezzo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410/1999, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario provinciale di Arezzo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Alberto Landini commissario liquidatore del consorzio agrario di Arezzo;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario di Arezzo;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario provinciale di Arezzo è rideterminata con la conferma a commissario liquidatore del dott. Alberto Landini.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04057

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina dell'avv. Viviana Raisi, del dott. Francesco Montera e della dott.ssa Bertinelli Cristina a commissari liquidatori del consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario di Perugia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stata nominata la dott.ssa Cristina Bertinelli commissario liquidatore del consorzio agrario di Perugia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51 che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del consorzio agrario di Perugia;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del consorzio agrario di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario di Perugia è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Cristina Bertinelli confermata; avv. Viviana Raisi, nata a Buenos Aires il 26 novembre 1954; dott. Francesco Montera, nato a Reggio Calabria il 13 marzo 1960.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04059

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Francesco Losito a commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato l'avv. Francesco Losito commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario interprovinciale di Bari-Brindisi è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Francesco Losito.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04060

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Maniero Claudio, dell'avv. Giampiero Martini e del dott. Giorgio Simonetto a commissari liquidatori del consorzio provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati l'avv. Viviana Raisi, il dott. Claudio Maniero e la dott.ssa Lorella Mignogna commissari liquidatori del consorzio agrario di Rovigo;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del consorzio agrario di Rovigo;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del consorzio agrario di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario di Rovigo è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori del dott. Giorgio Simonetto, nato a Padova il 23 maggio 1959, in sostituzione della dott.ssa Lorella Mignogna; avv. Gianpiero Martini in sostituzione dell'avv. Viviana Raisi; dott. Claudio Maniero confermato.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04061

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina del dott. Adalberto Bertucci a commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrarie e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 27 ottobre 2003 con il quale è stato nominato il dott. Antonio Voto commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore del dott. Adalberto Bertucci, nato a Roma il 20 giugno 1947, in sostituzione del dott. Antonio Voto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04062

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina della dott.ssa Lorella Mignogna, della dott.ssa Canestrari Silvana e del dott. Caliceti Giovanni a commissari liquidatori del consorzio agrario provinciale di Macerata.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1996 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario di Macerata è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Lazzareno Chiaramoni il dott. Giovanni Caliceti e la dott.ssa Silvana Canestrari commissari liquidatori del consorzio agrario di Macerata;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa del consorzio agrario di Macerata;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla soluzione delle questioni pendenti e alla concretizzazione di ipotesi di sbocco della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione dei commissari liquidatori del consorzio agrario di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario di Macerata è rideterminata con la nomina a commissari liquidatori del dott. Giovanni Caliceti confermato, dott.ssa Silvana Canestrari confermata, dott.ssa Lorella Mignogna, nata a Forlì il 15 febbraio 1963 in sostituzione del dott. Lazzareno Chiaramoni.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04063

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina dell'avv. Francesco Bizzarri a commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario provinciale di Pistoia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato l'avv. Giuseppe Castelli commissario liquidatore del consorzio agrario di Pistoia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio del consorzio agrario di Pistoia;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Pistoia;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario provinciale di Pistoia è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Francesco Bizzarri, nato a Cascina (Pistoia) il 20 gennaio 1945, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Castelli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04064

DECRETO 7 aprile 2006.

Nomina dell'avv. Ferdinando Paone a commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1992 del Ministero delle politiche agricole con il quale il consorzio agrario provinciale di L'Aquila è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale è stato nominato il dott. Fabrizio Barbarossa commissario liquidatore del consorzio agrario di L'Aquila;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4 della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato il permanere della fase di mera liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario di L'Aquila;

Ritenuto che la rideterminazione della composizione dell'organo commissariale sia funzionale all'esigenza di rafforzamento dell'organo stesso e di accelerare lo svolgimento degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura;

Considerata, pertanto, la ricorrenza dei presupposti per la rideterminazione del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del consorzio agrario provinciale di L'Aquila è rideterminata con la nomina a commissario liquidatore dell'avv. Ferdinando Paone, nato a L'Aquila il 2 dicembre 1951 in sostituzione del dott. Fabrizio Barbarossa.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato delle attività produttive
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A04065

DECRETO 10 aprile 2006.

Nomina del collegio commissariale della S.p.a. IAR SILTAL in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14/17 febbraio 2006 con il quale il tribunale di Casale Monferrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della IAR SILTAL S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari, tenuto conto delle determinazioni assunte dal tribunale di Casale Monferrato all'atto della nomina dei commissari giudiziali;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissari straordinari ai signori: prof. Antonio Rizzi, dott. Giovanni Morzenti e dott. Silvano Montaldo, già nominati commissari giudiziali della IAR SILTAL S.p.a.

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della IAR SILTAL S.p.a. sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. Antonio Rizzi, nato a Napoli il 14 dicembre 1965;

dott. Giovanni Morzenti, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 25 novembre 1950;

dott. Silvano Montaldo, nato a Laigueglia (Savona) il 24 maggio 1957.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Casale Monferrato;

alla Camera di commercio di Alessandria per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Occimiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A04052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone Femminello del Gargano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via Salita della Bella, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 63917 del 18 luglio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Limone Femminello del Gargano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda

avanzata del Consorzio di valorizzazione e tutela «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone Femminello del Gargano», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione «Limone Femminello del Gargano».

Art. 2.

La denominazione «Limone Femminello del Gargano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 63917 del 18 luglio 2005 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Limone Femminello del Gargano», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LIMONE FEMMINELLO DEL GARGANO».

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata ai limoni prodotti in un'area specifica del Promontorio del Gargano, nella regione Puglia, completamente maturati sulla pianta e prodotte per il consumo fresco e la trasformazione, che rispettano le condizioni e i requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Limone Femminello del Gargano» è riservata alle cultivar di limoni, cosiddetti «nostrani» o locali, e cioè tipi stabilizzati della varietà Femminello Comune, storicamente e commercialmente distinti in:

1) limone a scorza gentile *(Citrus limonium tenue* Riss.*)*, detto anche *Lustrino*. Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto sferoidale, buccia giallo-chiaro, particolarmente liscia e di spessore molto sottile. Diametro equatoriale minimo di 50 mm, peso non inferiore a 80 g circa. Flavedo ricco di oli essenziali e di profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino, con numero ridotto di semi; succo non inferiore al 35% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100 ml;

2) limone oblungo *(C. limonium oblungum* Riss.*)*, volg. *fusillo.* Peduncolo di medio spessore e lunghezza, forma del frutto ellittica, dimensioni medio-grandi, diametro equatoriale minimo di 60 mm, peso non inferiore a 100 g; buccia giallo citrino intenso, di spessore medio, più o meno liscia. Flavedo ricco di oli essenziali e con profumi molto intensi; 8-11 segmenti per frutto. Polpa e succo giallo citrino; succo non inferiore al 30% del peso del frutto e acidità superiore a 3,5 gr/100 ml.

Art. 3.

Zona di produzione

Per «Limone Femminello del Gargano», s'intende il frutto prodotto e confezionato in un'area che interessa i territori di Vico del Gargano, Ischitella e Rodi Garganico e precisamente il tratto costiero - subcostiero del Promontorio del Gargano che va da Vico del Gargano a Rodi Garganico, fin sotto Ischitella.

L'area è identificata dai seguenti confini naturali: a nord, la linea di spiaggia compresa nel tratto contrada Calenella-Foce torrente Romondato, ad ovest il tracciato del torrente citato, a sud-ovest, il tratto strada provinciale frazione Isola Varano-Ischitella e il tracciato del torrente Pietrafitta, a sud-est i tracciati dei tratturi Canneto e San Nicola, ad est il limite del territorio del comune di Vico del Gargano rappresentato dalla contrada Calenella.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori è garantita la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

La prova dell'origine, inoltre, è comprovata da specifici adempimenti cui si sottopongono gli agrumicoltori, quali il catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Limone Femminello del Gargano», nonché la tenuta di appositi registri di produzione e la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Il «Limone Femminello del Gargano» è ottenuto in una realtà agrumaria «storica» con una tecnica consolidata nella tradizione, idonea ad ottenere limoni con specifiche caratteristiche di qualità.

5.1. *I terreni.*

I terreni sono orograficamente inquadrabili nella fascia perimetrale del Promontorio modellata in valli e vallecole. Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria *«suoli rossi mediterranei»* particolarmente ricchi di potassio e microelementi.

5.2. *Il portainnesto.*

Il portainnesto, come da tradizione agronomica, è il Melangolo (*citrus mearda*), certificato come tale dalla normativa vigente.

5.3. *Impianto e sesto d'impianto, forme di protezione.*

L'impianto del limoneto è fatto nel pieno rispetto dei peculiari caratteri orografici e podologici che caratterizzano la zona; su quelli in pendio si deve procedere alla sistemazione a terrazzo, quali muretti a secco e ciglionamenti. Il limoneto, come da tradizione, è consociabile con alberi di «Arancia Bionda del Gargano».

La protezione dai venti, ove necessaria, deve essere assicurata da frangivento vivi di leccio, alloro ed altre essenze agrarie, ovvero da canneti e reti. Il sesto d'impianto è quello tradizionale, a quinconce, e in ogni caso, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 400 piante per ettaro.

Le specie e le varietà da coltivare sono quelle definite all'art. 2.

5.4. *L'allevamento.*

La forma da dare all'albero di limone è quella tipica della zona e precisamente una semisfera schiacciata, localmente denominata «cupola squarciata»; l'impalcatura della stessa è costituita da due branche principali e due secondarie facendo in modo che la chioma si sviluppi secondo un cerchio inscritto in un quadrato. Pertanto la cupola internamente è cava, per favorire l'arieggiamento e le operazioni di raccolta.

5.5. *Le cure colturali.*

Nel periodo che va da maggio ad ottobre, le piante di limone sono irrigate.

Le lavorazioni al terreno si limitano alle zappature primaverili e alle concimazioni, generalmente ancora con letame ovino-caprino; in alternativa si ricorre a concimazioni a base di perfosfati. Sistematiche potature primaverili, prima della ripresa vegetativa, modellano costantemente la «cupola» e, soprattutto, garantiscono il necessario equilibrio tra attività vegetativa e produttiva.

Le cure colturali continuano con la difesa, sia da avversità atmosferiche, fronteggiate anche con i frangivento, sia da attacchi parassitari, principalmente cocciniglie, causa del problema delle fumaggini.

Le colture utilizzanti processi di natura biologica sono assoggettate alla specifica normativa.

5.6. *Le rese.*

La produzione di limoni non devono superare le 35 tonnellate per ettaro.

5.7. *L'epoca di raccolta.*

Date le particolari condizioni pedoclimatiche e le peculiari caratteristiche che senza forzatura alcuna garantiscono una lunga persistenza del frutto sull'albero, l'epoca di raccolta è tutto l'anno. La raccolta è fatta manualmente e con l'ausilio di forbici.

È vietata la maturazione artificiale dei frutti.

Il confezionamento del prodotto IGP «Limone Femminello del Gargano» può avvenire esclusivamente nella zona di origine così come indicata all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, al fine di garantire la tracciabilità e il controllo del prodotto e per non deteriorare le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La presenza del limone nel Gargano è strettamente legata alla zona cosiddetta dei «Giardini d'agrumi», e più precisamente ad una precisa area, unica in tutta la fascia Adriatica, nella quale oltre a favorevoli condizioni climatiche vi è una naturale disponibilità di acqua.

Questa è l'unica zona del Gargano che si caratterizza per una straordinaria e alquanto suggestiva concentrazione di sorgenti, che, grazie ad un canale di presa e ad una rete di canalette secondarie, arrivano ad ogni singola pianta di limone.

La presenza del «Limone Femminello del Gargano» nella zona di origine è inquadrabile anche sul piano geo-pedoclimatico, di microambienti, in ognuno dei quali, grazie all'esperienza tradizionale e secolare dei contadini della zona, si sono sviluppati fin dal passato limoni le cui caratteristiche qualitative sono così palesi da essere richiesti, fin dall'antichità, anche da mercati esteri.

Grazie allo studio continuo da parte degli uomini della zona di produzione per migliorare e proteggere i limoneti del Gargano dalle gelate o dai freddi venti nordici, sono stati individuati i siti più propizi al migliore sviluppo del «Limone Femminello del Gargano», ed è per questo motivo che gran parte degli impianti si sviluppano su versanti esposti a sud, sud-est. Inoltre sono stati adottati vari sistemi di frangivento per difendere le piante dai freddi venti marini, uno dei nemici più terribili del «Limone Femminello del Gargano»: esistono lunghi ed alti muri in fabbrica interrotti a distanze regolari da grandi finestroni, chiusi con graticciate in canne durante l'inverno; oppure, come nei limoneti di Rodi, i frangivento sono «vivi», costituiti cioè da leccio ed alloro. In alternativa si realizzano i cosiddetti «canneti»: lunghe file di canne secche, infilzate nel terreno, e tenute insieme con canne trasversali.

L'agrumicoltura del Gargano è ancora una forma di «agricoltura tradizionale», con lavori manuali, in cui maestro è ancora il potatore; quella del Gargano si delinea come una forma di agricoltura che nel corso del tempo ha maturato un patrimonio di conoscenze agronomiche tramandatasi di generazione in generazione.

Grazie alla qualità ambientale del contesto, inquadrabile da un punto di vista pedoclimatico nella «Regione litoranea» e nella «Fascia subumida a clima mediterraneo» del promontorio garganico, il «Limone Femminello del Gargano» è rinomato per la sua genuinità e, soprattutto per l'alto contenuto in vitamina C e per la particolarità dei profumi che questa IGP presenta rispetto ai limoni prodotti nelle altre regioni italiane. Tali caratteristiche derivano dalle condizioni pedologiche della zona, in cui la piovosità è particolarmente concentrata nel periodo autunnale-invernale con precipitazioni annue comprese tra mm 600 e 650 e, di conseguenza, con aridità estiva. Sul piano più propriamente termico, l'area di produzione del «Limone Femminello del Gargano» rientra nella fascia del Gargano classificata come «temperata senza inverno» o «caldo temperata», con andamento termico caratterizzato da temperature medie superiori ai 10ºC per almeno otto mesi. Il rapporto precipitazioni/temperature dà valori intorno a 40. L'area si caratterizza, inoltre, per un clima particolarmente mite, dato il sistema di dolci colline «degradanti a mare». Geomorfologicamente si tratta di piccole valli calcaree con terreni della categoria «suoli rossi mediterranei» che su un piano fisico-chimico si presentano di medio spessore, poveri di fosforo ed azoto ma particolarmente ricchi di potassio e microelementi (ferro, manganese, zinco).

La più antica testimonianza di dati produttivi del «Limone Femminello del Gargano» si può dedurre dalla nota Statistica del Reame di Napoli di G. Ricchioni (1811), il quale stima in 100 mila ducati il valore della produzione agrumaria garganica. Dalla stessa fonte si evince che oltre la metà della produzione era destinata all'esportazione; ciò a conferma della enorme reputazione che tale agrume aveva acquistato anche all'estero. Già nel 1884 era attiva una prima rete commerciale con il continente americano (Canada, Stati Uniti) che assorbiva quasi tutta la produzione agrumaria garganica. Nei mercati più importanti del mondo, inoltre, gli agrumi del Gargano ottengono grandi riconoscimenti, essendo apprezzati per le loro uniche caratteristiche.

La tradizione agrumaria di questi tre comuni è frutto di una ormai ultra secolare pratica che, almeno dalle fonti storiche disponibili, è fiorente già nel XI secolo. In un documento storico, (Leone d'Ostia) si documenta che nel 1003 Melo, principe di Bari, incontrandosi con alcuni pellegrini normanni nell'atrio della Basilica dell'Arcangelo sul Gargano, li invogliasse alla conquista delle Puglie. E, per dar loro prova della ricchezza e della feracità di quei luoghi, spedì in Normandia una scelta quantità di frutti, tra cui i «pomi citrini» del Gargano, corrispondenti al melangolo (arancio amaro), il quale fino al 1500 era il tipo di agrume che si coltivava in Europa.

Fin dall'antichità, poeti, illustri viaggiatori francesi e tedeschi sono rimasti colpiti dai rilevanti momenti economici e paesaggistici di questa superficie produttiva che ha rappresentato «quanto di meglio possa desiderarsi in fatto di arboricoltura intensiva, veramente progredita». Sul finire del '600, secondo la preziosa testimonianza di frate Filippo Bernardi, in un Gargano avvolto in una coltre di oblio, si distinguono Vico, Rodi pieni di «agrumi che rende i paesani ricchi per il continuo traffico che vi fanno i Veneziani e gli Schiavoni i quali vengono a caricare vini, arance, limoni...; a Rodi si può dire che vi sia una tirata di giardini per la qualità di aranci e limoni che vi sono piante così sterminate che sembrano anzi querce che agrumi».

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato o da un'autorità pubblica designata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Possono essere commercializzati, per il consumo fresco e la trasformazione, i limoni con caratteristiche così come definite nel presente disciplinare di produzione.

Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, può essere commercializzato:

1) sfuso e ogni frutto deve riportare il logo IGP «Limone Femminello del Gargano»;

2) in confezioni, ovvero con incarto, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve osservare analogo adempimento.

Nel caso di confezionamento, i contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. Le confezioni commerciali devono riportare le seguenti indicazioni:

Limone Femminello del Gargano, eventualmente seguite dal nome del tipo commerciato quali *Lustrino* o *Fusillo*, loro sinonimi;

il logo;

la dicitura di IGP anche per esteso;

il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Limone Femminello del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mi.P.A.F. in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92.

È fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varietà diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. È vietata, inoltre, l'indicazione di qualsiasi qualificazione del tipo prima qualità, fine, extrafine e similari.

È consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purché non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo

Il logo di «Limone Femminello del Gargano» è l'immagine qui riportata e rappresenta una stilizzazione di due limoni, con rametto fogliato, all'interno di una corona ellissoidale; sulla corona è riportata la dicitura «Limone Femminello del Gargano».

Caratteristiche grafiche:

dimensioni pixel 469×387;

risoluzione 200 Dpi;

la corona ellissoidale è di color Pantone 5483 CVC;

testo «Limone Femminello del Gargano», carattere Arial black tutto maiuscolo, dim. 37×54 pixel, di color giallo Pantone 3945 CVC contornato in color nero Pantone quadricromia CVC;

i limoni sono di colore giallo pantone sfumato da Pantone 129 CVC fino a Pantone 1205 CVC, con sfumatura macchiettata in colore giallo Pantone 1265 CVC;

il rametto è in colore verde Pantone 357 CVC, le foglie in colore Pantone 3435 CVC e le nervature in verde Pantone 5767 CVC.

06A03896

DECRETO 10 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto dell'11 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004 con il quale l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Visto il decreto del 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006 con il quale all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è stata rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Considerato che con nota ministeriale del 7 marzo 2006, numero di protocollo 61663 è stato chiesto all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» di rimodulare il predetto piano dei controlli in considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti espressi al riguardo da produttori interessati;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» con l'inserimento delle osservazioni e dei suggerimenti espressi al riguardo dai produttori interessati, al fine di garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Lardo di Colonnata», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata», anche mediante

immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03897

DECRETO 10 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 22 gennaio 2003 con il quale l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses»;

Visto il decreto 14 dicembre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 gennaio 2006;

Vista la comunicazione della Cooperativa Tybias Baucii Soc. Coop., datata 23 novembre 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» l'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» allo schema tipo di controllo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Jambon de Bosses» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione autonoma Valle d'Aosta.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A03898

DECRETO 10 aprile 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 72 dell'11 marzo 2006, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dall'Associazione «Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Fico bianco del Cilento», con sede in Agropoli (Salerno), via San Marco n. 118, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Fico Bianco del Cilento», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo deci-

dente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 31 marzo 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 417/2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione Campania.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: La Torre

06A03899

DECRETO 10 aprile 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 72 dell'11 marzo 2006, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Melannurca Campana, prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e melaannurca A.P.O.M.A. e dell'Associazione produttori ortofrutticoli irpino-sanniti A.P.O.I.S., quali associazioni richiedenti la registrazione, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'Istituto IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui

all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato IS.ME.CERT - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta Melannurca Campana, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente

Art. 3.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Melannurca Campana, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta Melannurca Campana, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 31 marzo 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 417/2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta Melannurca Campana, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Istituto IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta Melannurca Campana rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalla regione Campania.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: La Torre

06A03900

DECRETO 10 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 167 del 21 luglio 2003, con il quale il Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Siena, via Massetana Romana n. 58/B, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	D.M. 12/03/1986 allegato III
Acidità fissa	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 15
Acidità totale	D.M. 12/03/1986 allegato All II
Acidità totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 13
Acidità totale per titolazione potenziometrica automatizzata con titolatore	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 13
Acidità volatile	D.M. 12/03/1986 allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 14 escluso punto 6.4
Acidità volatile	MI 038 / 2005 rev 5
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 11
Estratto secco totale	D.M. 12/03/1986 allegato VI
Estratto secco totale e dell'estratto ridotto	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20° c e densita' relativa a 20° C	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 1
pH a 20° C	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 24
Solfati	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 12
Titolo alcolimetrico volumico	D.M. 12/03/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico e titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 3 + Reg. CE n° 128/04 Allegato 4bis
Zuccheri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 2
Zuccheri riduttori	MI 036 / 2005 rev 6
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 5
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2005 rev 6

06A03901

DECRETO 10 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2003, con il quale il Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via Ruini n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Mancasale (Reggio Emilia), via Ruini n. 2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	DM 12/03/1986 allegato III
Acidità fissa	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 allegato II
Acidità totale	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 37
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 11
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 allegato VI
Estratto secco totale	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 4
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 1
Meso-inositolo, scillo-inositolo e saccarosio	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 42f
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005
pH	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 24
Solfati	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 3 + Reg CE n° 128/2004 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n° 2676/1990 allegato 5
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2005 Rev 5

06A03902

DECRETO 10 aprile 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei ' laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 168 del 22 luglio 2003, con il quale il Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Firenze, via Aretina n. 169 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Enochimico Unione Italiana Vini Soc. Coop., ubicato in Firenze, via Aretina n. 169, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2006 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 15
Acidità volatile	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 10
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 25
Ceneri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 11
Solfati	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 12
Acidità totale	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 13
Estratto secco totale ed estratto ridotto	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20° c e densita' relativa a 20° C	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 1
pH a 20° C	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico + Titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 3 + Reg. CE n° 128/04
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n° 2676/90 allegato 5.3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2005 rev 6

06A03903

DECRETO 12 aprile 2006.

Approvazione del Piano di comunicazione per la pesca marittima e l'acquacoltura, per l'anno 2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» che, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, prevede la realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», che prevede all'art. 5, commi 2 e 3 l'utilizzo degli stanziamenti resi disponibili dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa e, in particolare, l'art. 5, comma 1-*quater* che prevede, per l'anno 2006, la conferma degli obiettivi e degli strumenti di intervento adottati per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 100/2005, nei limiti delle disponibilità recate dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto che occorre provvedere, in conformità alle strategie di intervento complessivamente delineate per l'anno 2006 nel Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura sopramenzionato, all'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta immagine dell'intero comparto ittico nazionale, anche in considerazione del rapporto pesca e ambiente e alla valorizzazione dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005 recante la delega per l'adempimento di alcune funzioni istituzionali al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di comunicazione per l'anno 2006, allegato, per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta immagine dell'intero comparto ittico nazionale, anche in considerazione del rapporto pesca e ambiente e alla valorizzazione dei prodotti ittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

PIANO DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2006

Strategia

Le attività di comunicazione e promozione istituzionale previste per l'anno 2006 dovranno:

essere in linea con gli indirizzi strategici individuati nel Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2006;

rafforzare e continuare quanto intrapreso negli anni precedenti;

porsi come strumento operativo adeguato agli sviluppi prevedibili nell'immediato futuro per il settore della pesca italiana, mediterranea ed europea.

Obiettivi

Le azioni di comunicazione istituzionale saranno indirizzate verso obiettivi primari riguardanti l'informazione e l'educazione dei cittadini e dei consumatori, la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali ed il sostegno all'immagine del comparto ittico italiano, anche in considerazione della problematica determinata dal rapporto pesca/ambiente.

In particolare l'attività dovrà mirare a:

1. contribuire all'immagine pubblica del comparto ed a un suo corretto posizionamento verso una realtà di compatibilità fra le attività di pesca e la difesa dell'ambiente;

2. favorire la valorizzazione dei prodotti ittici di qualità, del prodotto fresco e dei prodotti di acquacoltura, nel contesto della consolidata attività di informazione rivolta ai consumatori;

3. promuovere l'informazione ed il consumo delle specie ittiche meno apprezzate;

4. sensibilizzare l'opinione pubblica in generale, ed in particolare i pescatori, sull'importanza del rispetto delle specie protette;

5. informare sulle attività imprenditoriali sviluppate nei settori della commercializzazione e della degustazione ed in settori complementari quali ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo;

6. svolgere una continuativa azione di educazione ed informazione rivolta in particolare verso il mondo della scuola;

7. supportare i progetti intrapresi dall'Amministrazione.

La continuità

La continuità di alcune delle linee intraprese negli anni scorsi sarà assicurata attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento di quelle azioni che hanno avuto il miglior esito e che sono risultate funzionali alle strategie dell'Amministrazione e del settore nella sua globalità.

In particolare saranno attivate le seguenti azioni:

a) per il settore:

azioni inerenti a rafforzare il rapporto pesca/ambiente;

potenziamento dell'immagine del settore: valori sociali, economici, occupazionali, culturali ecc;

sostegno alle attività alternative e all'ampliamento delle azioni di commercializzazione da parte dei produttori;

azioni propedeutiche contro le attività di pesca illegali;

b) per i prodotti:

valorizzazione dei prodotti della pesca italiana ed in particolare delle specie meno apprezzate in rapporto alle quantità disponibili;

valorizzazione e promozione della qualità dei prodotti d'acquacoltura italiana.

Considerazione generali

Nel quadro delle iniziative che saranno adottate, occorrerà innanzitutto consolidare e sviluppare ulteriormente le azioni rivolte a rafforzare l'immagine del settore ittico nel più ampio contesto socio economico e culturale del Paese.

In questo senso, l'Amministrazione ritiene confacente alla strategia delineata dare seguito alle coproduzioni televisive in considerazione della potenzialità di ampia divulgazione e dell'importanza strategica del mezzo televisivo, diretto al grande pubblico e alle famiglie, e della necessità di dare ampio risalto al settore e approfondire, al contempo, le problematiche sociali, culturali e ambientali ad esso connesse. A tal fine, saranno utilizzate emittenti a carattere nazionale le cui caratteristiche strutturali e professionali possano assicurare una efficace realizzazione delle iniziative e il conseguimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

Si ritiene, inoltre, opportuno proseguire l'azione di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, ed in particolare degli studenti, attraverso la continuazione della campagna «Marinando» per le scuole medie inferiori e della campagna «Vivere il Mare» per le scuole medie superiori.

Per ciò che concerne le campagne scolastiche, è utile considerare che la concessione negli anni trascorsi dell'Alto patronato della Presidenza della Repubblica rappresenta un rilevante valore che ribadisce l'importanza di tali iniziative, che saranno, infatti, riconfermate nell'ambito del presente Piano.

Nel quadro delle iniziative dirette alla valorizzazione del prodotto ittico e dell'orientamento del consumatore, si ritiene opportuno dare seguito ad una serie di campagne avviate negli anni passati che hanno dato riscontri positivi (quali ad esempio «Bandiere Blu Pesca» e «I Menù del Porto»), dirette al coinvolgimento delle marinerie e dei punti vendita o della ristorazione attraverso progetti specifici.

A queste iniziative ne potranno essere affiancate altre per favorire in particolare l'ampliamento della azione di commercializzazione da parte dei produttori anche nella vendita al pubblico e nella ristorazione.

I diversi ambiti della comunicazione (campagne di informazione e promozionali, trasmissioni televisive e campagne socio-istituzionali rivolte alle scuole) dovranno interagire in modo da ottimizzare i risultati ed orientarsi verso l'acquisizione di elementi di «immagine coordinata», condizione indispensabile per la riconoscibilità delle azioni istituzionali ed il rafforzamento dell'immagine del settore e dell'Amministrazione nei confronti dell'opinione pubblica e del mondo istituzionale.

Gli strumenti

I principali strumenti di comunicazione, per l'anno 2006, sono individuati in:

coproduzioni di spazi televisivi;

campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole;

attività di informazione attraverso guide ed opuscoli da distribuire nelle pescherie e nei supermercati o nelle fiere;

attività editoriali di informazione attraverso specifiche convenzioni stipulate con agenzie di stampa e testate giornalistiche.

La coproduzione di spazi televisivi

Viene confermata l'importanza strategica del mezzo televisivo che efficacemente pone il settore all'attenzione dell'opinione pubblica, con positivi effetti di riflesso anche sul mondo istituzionale. La pro-

grammazione televisiva dovrà essere diversificata in funzione degli obiettivi e sostenere adeguatamente l'insieme delle iniziative promosse dall'Amministrazione, sempre nel rispetto e nella considerazione del ruolo che il mezzo televisivo può rivestire per il raggiungimento ed il coinvolgimento del grande pubblico. Per ciò che concerne la collaborazione, ormai pluriennale, con la Rai si provvederà a adeguare i format dei tradizionali contenitori («Lineablu» e «Vivere il Mare») in funzione delle nuove esigenze del settore e dei nuovi programmi previsti dai palinsesti dell'emittente televisiva. Si conferma la collaborazione con la produzione RTI per la prosecuzione ed il potenziamento del programma «Pianeta Mare», al fine di consolidare l'informazione verso il cittadino e gli operatori del settore sulle problematiche del mondo della pesca e dell'acquacoltura, del rapporto pesca/ambiente e della valorizzazione del prodotto ittico. Per le limitate disponibilità di bilancio rispetto agli anni scorsi e al fine di assicurare, comunque, una informazione continua fino alla fine dell'anno, invece di una intera puntata dedicata al settore della pesca, si concorderanno con RTI spazi più ridotti in termini di tempo all'interno di ciascuna puntata.

Le campagne di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole

Si darà seguito alla campagna «Marinando» (concorsi connessi ed iniziative collaterali) rivolta, in particolare, al mondo della scuola media inferiore, che negli scorsi anni si è rivelata un mezzo efficace per sensibilizzare i giovanissimi, attraverso una azione interattiva, sull'importanza del patrimonio marino, ed avvicinarli al mondo della pesca. Al fine di dare una connotazione più internazionale alla campagna saranno coinvolte, per il secondo anno, scuole provenienti da Paesi del bacino del Mediterraneo, quale testimonianza del ruolo che da sempre svolge il mare per la diffusione della cultura, delle tradizioni e dei legami di fratellanza tra popolazioni pur appartenenti a culture diverse.

Anche per le scuole medie superiori si darà continuità alla campagna interministeriale «Vivere il Mare», individuando una sezione specifica sulla pesca e l'acquacoltura, in quanto l'obiettivo primario rimane quello di stimolare l'attenzione verso il settore della pesca e dell'acquacoltura e la tutela delle risorse ittiche, che dovrà essere realizzato attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi da parte degli studenti.

Si ritiene, infine, importante, per entrambi gli ordini di scuola, ampliare e/o avviare l'esecuzione delle azioni previste anche in collaborazione con gli enti locali.

Convenzioni editoriali

Allo scopo di garantire una informazione efficace e continua sulle problematiche del settore e aumentare la visibilità dello stesso sui media sarà data continuità alle collaborazioni editoriali avviate con:

l'Ansa, per la realizzazione di un notiziario dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura da trasmettere attraverso specifici canali;

Agrapress, per la realizzazione di un notiziario quotidiano dedicato al settore della pesca e dell'acquacoltura, e la diffusione di speciali monografici sul settore pesca, da trasmettere ad un indirizzario prescelto attraverso posta elettronica;

Il Sole 24 Ore, per la pubblicazione su Agrisole di una rubrica fissa settimanale sulla pesca di approfondimento e di attualità sulle tematiche di maggiore importanza comunitarie e nazionali e per la realizzazione di altre attività previste nella convenzione;

Spazio Rurale, per la creazione di una rubrica di quattro pagine interamente dedicate alle problematiche della pesca e dell'acquacoltura da inserire nella rivista per dare risalto all'attività delle istituzioni nazionali e comunitarie e per assicurare una costante informazione nel settore agroalimentare.

Campagne di informazione e promozione nei luoghi della commercializzazione e della ristorazione

Al fine di dare una informazione al consumatore sulle caratteristiche e sulla qualità dei prodotti ittici, saranno realizzati degli opuscoli informativi da distribuire nelle pescherie e in alcuni GDO.

Inoltre, con l'obiettivo di dare continuità e rafforzare l'immagine istituzionale da utilizzare nelle fiere o su mezzi stampa gratuiti o altri mezzi individuati, saranno appositamente elaborate delle specifiche proposte per annunci istituzionali.

Si ritiene, altresì, importante, avviare delle azioni per il settore della ristorazione, in quanto gli stili di vita odierni comportano sempre più un'alimentazione extra-domestica. Per il 2006 è intenzione di questa amministrazione realizzare la terza edizione della guida «I menu del porto. Luoghi d'elezione della cucina marinara locale», al fine di valorizzare il legame tra la pesca e la tradizione culinaria locale lungo le coste italiane e di incoraggiare i ristoratori ad utilizzare nella loro cucina il pescato locale, rafforzando così il rapporto tra ristorazione e marinerie del territorio.

Progetti pesca e ambiente

Per il 2006 è intenzione di questa amministrazione riprendere il progetto «Bandiere Blu Pesca», nato nel 1999 grazie all'accordo con la FEE - Fondazione per l'educazione ambientale. Grazie a questa iniziativa anche i pescatori contribuiscono all'assegnazione delle Bandiere Blu, riconoscimento attribuito alle località marine ed agli approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque, la pulizia delle spiagge, le strutture turistiche ed i servizi offerti.

L'obiettivo del progetto è valorizzare il ruolo del pescatori nel rapporto con il proprio territorio e con le amministrazioni locali in quanto soggetti interessati a che il mare del proprio comune sia pulito, sia per la qualità del prodotto ittico, sia per le iniziative collegate al turismo.

Partecipazione a fiere e mostre

Al fine di dare la massima diffusione alle iniziative finalizzate alla valorizzazione del prodotto ittico nazionale e all'informazione ai consumatori, nonché agli operatori del settore, sarà prevista la partecipazione a fiere e mostre di settore.

Nel contesto dei diversi strumenti di comunicazione sopra individuati, o attraverso specifiche collaborazioni editoriali, saranno avviate iniziative in difesa delle specie protette, di sensibilizzazione dei pescatori rispetto alle problematiche ambientali e alle normative europee in materia ed in favore dello sviluppo delle attività imprenditoriali connesse alle attività di pesca (ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo).

Roma, 4 aprile 2006

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

06A03981

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2006.

Recepimento della direttiva 2005/67/CE della Commissione del 18 ottobre 2005, in materia di ancoraggi delle cinture di sicurezza, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio, nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali, delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989 recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1989;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 agosto 2001, di recepimento della direttiva 2000/19/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2001, di recepimento della direttiva 2000/22/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2001;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE concernente gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997;

Vista la direttiva 2005/67/CE della Commissione del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 273 del 19 ottobre 2005;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2.

1. I capi I e II dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

Art. 3.

1. I capi I e II dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli allegati I, II e III del presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 198

ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, parte 4, punto 3.6.1., la dicitura «codice 1 o 2 dell'OCSE» è sostituita dalla dicitura «codice 2 dell'OCSE».

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) Alla linea 26.1., capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza (3)

(3) Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall'allegato I, appendice I, della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti della categoria di veicoli N_3. Per tali categorie di trattori si applicano i carichi di prova previsti ai punti 5.4.3. e 5.4.4. dell'allegato I di tale direttiva per i veicoli della categoria N_3.»

b) La parte II.C del capitolo B è sostituita dal testo seguente:

«*Parte II.C*

Corrispondenza con i codici normalizzati dell'OCSE

I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.

N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti)		Oggetto	Codice OCSE (*)
10.1.	77/536/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica)	Codice 3
26.1.	76/115/CEE		
16.1.	79/622/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica)	Codice 4
26.1.	76/115/CEE		
19.1.	86/298/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte posteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta	Codice 7
26.1.	76/115/CEE		
21.1.	87/402/CEE	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta	Codice 6
26.1.	76/115/CEE		
	DS (**)	Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli	Codice 8
26.1.	76/115/CEE		

(*) I documenti di prova devono essere conformi alla decisione C(2005) 1 dell'OCSE. L'equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.
Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell'OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.

(**) DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.»

3) Nell'allegato III, parte I.A, punto 3.6.1., la dicitura «codice OCSE 1 o 2» è sostituita dalla dicitura «codice OCSE 2».

ALLEGATO II

I capi I e II dell'allegato 2 del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989 e successive modificazioni sono modificati come segue:

1) Nel capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.>>

2) Il Capo II è sostituito dalla dicitura seguente:
<< CAPO II

Prescrizioni tecniche

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.1.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.4 ("Modifiche minori"), 3.5 ("Etichettatura") e 3.6 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza").»

ALLEGATO III

I capi I e II dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 e successive modificazioni sono modificati come segue:

1) Nel capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.>>

2) Il capo II è sostituito dalla dicitura seguente:
<< CAPO II

Prescrizioni tecniche

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte anteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.2.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.5 ("Modifiche minori"), 3.6 ("Etichettatura") e 3.7 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza").»

06A04024

DECRETO 1º febbraio 2006.

Recepimento della direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005;

Vista la direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 76/115/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

A d o t t a

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE, e successive modificazioni, in materia di ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore.

Art. 2.

1. I veicoli delle categorie M_2 ed M_3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Art. 3.

1. L'allegato I del decreto del ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) il punto 1.9 è abrogato;

b) il punto 4.3.1. è sostituito dal seguente:

«4.3.1. I veicoli appartenenti alle categorie M_1, M_2 della classe III o B, M_3 della classe III o B ed N devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza conformi ai requisiti della presente direttiva.»;

c) il punto 4.3.8. è sostituito dal seguente:

«4.3.8. I sedili usati a veicolo fermo ed i sedili di veicoli non contemplati dai punti da 4.3.1. a 4.3.5. non devono obbligatoriamente essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza. Se il veicolo prevede ancoraggi per i suddetti veicoli, tali ancoraggi devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva. Tuttavia, gli ancoraggi usati solo in abbinamento con cinture per disabili o altro sistema di ritenuta di cui all'art. 2-*bis* della direttiva 77/541/CEE del consiglio, del 28 giugno 1977, e successive modificazioni, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, non sono soggetti all'obbligo di conformità ai requisiti della presente direttiva purché siano progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti della legge nazionale per offrire il massimo livello pratico di sicurezza.».

Art. 4.

1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto, non è consentito:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli.

2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti gli ancoraggi per cinture di sicurezza che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed

b) è rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 196

06A04025

DECRETO 1° febbraio 2006.

Recepimento della direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio, relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonchè dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri

aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005;

Vista la direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CE, e successive modificazioni, in materia di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

Art. 2.

1. I veicoli delle categorie M_2 ed M_3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Art. 3.

1. È consentito, previa verifica ed autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione:

a) installare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta conformi a norme nazionali, diversi da quelli contemplati dal decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, purchè tali dispositivi siano destinati ai disabili, ed

b) esentare dalle disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, i sistemi di ritenuta destinati a soddisfare i requisiti dell'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.

2. Le prescrizioni dell'allegato I, punto 3.2.1., del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, non si applicano alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta di cui al comma 1.

Art. 4.

1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) la nota a piè di pagina relativa al punto 3.1. è soppressa;

b) il punto 3.1.1. è sostituito dal seguente:

«3.1.1. Ad eccezione dei sedili utilizzabili solo a veicolo fermo, i sedili dei veicoli appartenenti alle categorie M_1, M_2 della classe III o B, M_3 della classe III o B, e N devono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta ai sensi dei requisiti della presente direttiva.

I veicoli delle classi I, II o A, appartenenti alle categorie M_2 o M_3, possono essere muniti di cinture di sicurezza e/o di sistemi di ritenuta, purchè siano conformi ai requisiti della presente direttiva».

Art. 5.

1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, non è consentito:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli.

2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di dispositivi di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti l'installazione di cinture di sicurezza e di sistemi

di ritenuta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed

b) è rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 195

06A04026

DECRETO 1° febbraio 2006.

Recepimento della direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2005;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2005.

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE concernente le finiture interne dei veicoli a motore, resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi

ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 26 novembre 1999, di recepimento della rettifica alla direttiva 96/37/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999;

Vista la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEE del consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore.

Art. 2.

1. I veicoli delle categorie M_2 ed M_3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Art. 3.

1. Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M_1, N_1, M_2 della classe III o B ed M_3 della classe III o B.

2. Il comma 1 non si applica alle autoambulanze o ai veicoli di cui all'art. 8, comma 1, primo trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

3. Il comma 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M_3 della classe III o B aventi una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da dieci sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni. Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi al decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976 e successive modificazioni. Tale deroga ha effetto per cinque anni dal 20 ottobre 2005.

Art. 4.

1. Il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Il presente decreto non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.»;

b) il punto 1.1. dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«1.1. Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia ed ai poggiatesta montati su tali sedili.»;

c) il punto 2.3 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«2.3. "sedile", una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di guarnizioni, che offre un posto a sedere per un adulto. Il termine comprende sia un sedile individuale sia la parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto a sedere.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.3.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento ed orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;

2.3.2. per "sedile orientato contro il senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°.

2.3.3. per "sedile orientato lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.3.1. e 2.3.2.;»;

d) il punto 2.9. dell'allegato II è soppresso;

e) il punto 2.5 dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«2.5 "sedile", una struttura che può essere fissata alla struttura del veicolo, completa di guarnizioni e di attacchi, destinata all'uso in un veicolo e che offre un posto a sedere ad uno o più adulti.

A seconda del suo orientamento un sedile è definito come segue:

2.5.1. per "sedile orientato nel senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento ed orientato nella direzione di marcia del veicolo stesso in modo tale che il piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;

2.5.2. per "sedile orientato contro il senso di marcia" si intende un sedile utilizzabile mentre il veicolo è in movimento e orientato in senso opposto alla direzione di marcia del veicolo stesso in modo che il

piano verticale di simmetria del sedile formi con il piano verticale di simmetria del veicolo un angolo inferiore a + 10° o - 10°;

2.5.3. per "sedile orientato lateralmente" si intende un sedile che, rispetto al suo allineamento con il piano verticale di simmetria del veicolo, non soddisfa nessuna delle definizioni di cui ai punti 2.5.1. e 2.5.2.;»;

f) il punto 1.1. dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«1.1. I requisiti del presente allegato si applicano ai veicoli delle categorie N_1, N_2 e N_3 e a quelli delle categorie M_2 ed M_3 non contemplati dal campo di applicazione dell'allegato III. Escluse le disposizioni di cui al punto 2.5, i requisiti si applicano anche ai sedili orientati lateralmente di tutte le categorie di veicoli.»;

g) il punto 2.4. dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«2.4. Tutti i sedili che possono essere ribaltati in avanti o che sono muniti di schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale. La presente prescrizione non si applica ai sedili montati negli spazi per sedie a rotelle dei veicoli delle categorie M_2 ed M_3 della classe I, II o A».

Art. 5.

1. A decorrere dal 20 aprile 2006, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto, non è consentito:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale ad un tipo di veicolo, e

b) proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli.

2. A decorrere dal 20 ottobre 2006, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto, è rifiutato il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale.

3. A decorrere dal 20 ottobre 2007, per motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che non soddisfano i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1 del decreto medesimo, ed

b) è rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di nuovi veicoli, a meno che non si applichi l'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199

06A04027

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 aprile 2006.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di spesa pari a euro 806.920,81.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 23 marzo 2005, 13 aprile 2005, 5 ottobre 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il Complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva documentazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 806.920,81 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 11486/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 11486/F del 13/11/2002 Comitato del 23/03/2005

• Progetto di Formazion

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca per il progetto "QUALIA".

Inizio: 01/01/2005

Durata Mesi: 9

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

A.C.S.E. S.p.A. - Assemblaggi Consulenza Sistemi Elaborativi

CARATE BRIANZA (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 143.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	143.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	143.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

20 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	114.400,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 6287/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 6287/F del 23/07/2003 Comitato del 13/04/2005

• Progetto di Formazion

Titolo: Formazione di ricercatori con specializzazione in biotecnologia, farmacologia e analisi farmaceutiche.

Inizio: 01/07/2004

Durata Mesi: 28

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cosmo S.p.A.

LAINATE (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 437.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	338.000,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	99.000,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	437.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	339.700,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 4718/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4718/F del 29/05/2003 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Formazione

Titolo: Percorso formativo per tecnici di ricerca nel settore dei materiali compositi per la cantieristica navale

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Microsol S.R.L..

CATANIA (CT)

• Costo Totale ammesso Euro 441.026,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	441.026,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	441.026,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	352.820,81
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A03990

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 11 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e i poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto prot. n. 3345 del 28 marzo 2006 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio nei giorni 27, 28 e 29 marzo 2006 è dipeso da un guasto al disco sistema del «server», tale da non consentire alla Sezione stessa di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che con nota protocollo n. 154 del 7 aprile 2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia - Sezione staccata di Spoleto, nei giorni 27, 28 e 29 marzo2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 aprile 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A03991

DETERMINAZIONE 11 aprile 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'UMBRIA

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e i poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Perugia prot. n. 1344 del 31 marzo 2006 con la quale veniva comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio nel giorno 31 marzo 2006 è dipeso da un guasto al disco sistema del «server», tale da non consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Umbria, che con nota protocollo n. 155 del 7 aprile 2006 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Perugia nel giorno 31 marzo 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 aprile 2006

Il direttore regionale: CHIODINI

06A03992

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 6 aprile 2006.

Attività promozionali all'esercizio dell'attività di attestazione. (Determinazione n. 3/06).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto:

L'originaria scelta del legislatore di attribuire la peculiare attività di qualificazione ad organismi, quali le SOA, di natura giuridica privatistica, seppure di diritto speciale, ha comportato, nella fase attuativa, il repentino sviluppo dell'attività promozionale, ritenuta necessaria al fine di consentire la visibilità sul mercato di soggetti sconosciuti al mondo imprenditoriale.

Tuttavia, nell'evoluzione del sistema unico di qualificazione, dalla sua istituzione ad oggi, da un lato la funzione delle SOA è divenuta ben nota a tutti i soggetti operanti nel mercato dei lavori pubblici e dall'altro, si è evidenziata in modo sempre più preoccupante una serie di comportamenti patologici dei promotori, che hanno influito negativamente sul corretto funzionamento del sistema.

Dallo specifico monitoraggio sull'attività promozionale attuato dall'Autorità con il comunicato n. 44/2005, è emerso che, nella prevalenza dei casi, l'attività di promozione commerciale viene svolta da soggetti esterni alle società, in base alla forma contrattuale atipica del «procacciatore di affari», caratterizzata dalla mancanza di un vincolo di stabilità e di un diritto di esclusiva, che ha dato luogo ai seguenti profili critici:

a) i promotori, che sono anche consulenti delle imprese, sono concretamente in grado di influenzare le condizioni di mercato, in quanto possono determinare il passaggio di «pacchetti» di imprese da una SOA all'altra ed è per loro indifferente quale sarà la SOA prescelta, da cui riceveranno, comunque, una provvigione, in percentuale assai rilevante rispetto ai costi di qualificazione;

b) come denunciato dalle associazioni delle SOA, spesso sono proprio i promotori a predisporre la documentazione da presentare, ai fini della qualificazione, in violazione del generale divieto, per i soggetti esterni alle SOA, di svolgere prestazioni relative all'attività di attestazione, come appunto l'acquisizione dei documenti;

c) in alcuni casi si è riscontrato che i promotori hanno proposto alle imprese obiettivi di qualificazione non realistici, ritenendo di poter sollecitare le SOA ad una verifica compiacente; la fattispecie più grave di comportamento illecito dei promotori riguarda la falsificazione dei certificati di esecuzione dei lavori, fenomeno che rischia di essere sempre più diffuso.

Ritenuto in diritto:

A) *Inserimento dei promotori nell'organico delle SOA.*

Le determinazioni ed i comunicati elaborati, sinora, dall'Autorità non hanno previsto una specifica regolamentazione dell'operato dei promotori, ma hanno stabilito soltanto alcuni limiti alla collaborazione esterna per l'attività di promozione commerciale, considerata funzionale all'azione di organismi privati, nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica.

Questo orientamento si è basato anche su una lettura restrittiva della norma di cui all'art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che fa divieto alle SOA di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale «Per l'espletamento delle loro attività...». Si è, infatti, ritenuto di dover applicare tale divieto limitatamente all'attività di attestazione propriamente detta e non anche a quelle prestazioni che si reputavano strumentali o accessorie, come le attività promozionali.

Anche la Commissione consultiva, di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha sostenuto che alle SOA sia consentito avvalersi di risorse esterne al proprio organico (come definito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), in ossequio alla libertà di organizzazione dell'impresa, propria di soggetti di natura giuridica privatistica, seppur di diritto speciale.

Tuttavia, l'evoluzione del sistema di qualificazione ha portato ad una sostanziale modifica dell'inquadramento delle SOA nell'ordinamento giuridico, attribuendo a tali organismi una forte connotazione pubblicistica che in origine era assai discussa.

Infatti una recente, ma consolidata, giurisprudenza amministrativa ha definitivamente chiarito che le SOA, pur mantenendo la propria natura giuridica di società per azioni di diritto speciale, svolgono, però, una funzione pubblicistica di certificazione, che sfocia nel rilascio di un'attestazione con valore di atto pubblico. Trattasi, cioè, di un'ipotesi di esercizio privato di pubblica funzione. (Cons. Stato, sez. VI, sentenze n. 991/2004, n. 993/2004 e n. 2124/2004).

La medesima giurisprudenza ha evidenziato come le attestazioni di qualificazione, risultato dell'attività di certificazione delle SOA, siano peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria, come stabilito dall'art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000: «l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici».

Tanto è vero che le stazioni appaltanti, in sede di aggiudicazione dei lavori pubblici, non possono chiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità altre e diverse dall'esibizione dell'attestato di qualificazione, che fa stato fino a prova di falso.

Proprio la particolare efficacia probatoria delle attestazioni richiede che ne sia garantita la genuinità, anche attraverso il rigido controllo dell'iter formativo e la piena responsabilizzazione dei soggetti istituzionalmente deputati a svolgere l'attività di certificazione.

La concreta esperienza ha dimostrato quanto profondamente l'attività dei promotori incida nell'iter di formazione degli attestati di qualificazione e quanto sia diffusa la pratica dell'alterazione dei certificati di lavori, per cui occorre ricondurre l'attività di promozione, da chiunque svolta, nell'ambito di un controllo più efficace, attraverso l'inserimento dei promotori nell'organico delle SOA.

Questo anche in ossequio ad un'interpretazione «omnicomprensiva» della norma di cui all'art. 12, comma 2, sopra citata, relativa al divieto di affidare a soggetti esterni all'organico delle SOA lo svolgimento di ogni prestazione inerente all'attività di qualificazione; interpretazione che appare, oggi, pienamente in linea con l'accertata funzione pubblicistica di certificazione delle SOA.

L'interesse pubblico alla tutela dell'attività di certificazione deve, infatti, ritenersi prevalente sull'interesse privatistico alla libera organizzazione dell'attività di impresa delle SOA.

Infatti, la natura giuridica del soggetto che esercita l'attività di certificazione non incide sulla natura giuridica dell'attività esercitata; se il legislatore, nell'ottica della semplificazione, ha demandato a soggetti privati una attività in passato affidata esclusivamente a soggetti pubblici, tale attività resta una funzione pubblica di certificazione, con il preciso scopo di ingenerare fiducia nel contenuto dell'atto.

Per tale ragione, l'attività di certificazione è circondata di garanzie e controlli pubblici, che consistono nell'attribuzione all'Autorità di penetranti poteri di vigilanza sia sulle SOA che sulle singole attestazioni (compreso, secondo una ricostruzione logica e sistematica della giurisprudenza — al di là del mero dato letterale — il potere di annullamento diretto delle attestazioni).

L'affidamento, da parte dell'ordinamento, al controllante, degli interessi pubblici ed il conferimento di poteri di ingerenza sull'operato dei soggetti controllati, implicano che l'attività dell'Autorità sia ampia e globale e non possa limitarsi ad una mera supervisione dei soggetti controllati, ma debba comprendere una valutazione critica successiva dei comportamenti e dei risultati (in linea con la citata giurisprudenza del Consiglio di Stato, TAR Sicilia, Catania, 3 febbraio 2003, n. 172).

Pertanto, questa Autorità, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti, ritiene che l'attività promozionale possa essere svolta solo da soggetti legati alle SOA da un rapporto organico.

In tal modo, si pone anche rimedio alla consuetudine per cui nei frequenti casi di contenzioso a carico delle SOA (spesso relativi alla falsificazione di certificati di lavori), le imprese si sono difese attribuendo ai promotori la responsabilità della falsificazione dei documenti prodotti (e, talvolta, anche le SOA hanno fatto lo stesso). E, fino al momento attuale, è stato difficile ricondurre ai promotori specifiche responsabilità, in quanto soggetti giuridicamente estranei all'organico delle SOA, che svolgono attività meramente strumentali all'attività di attestazione.

Delimitando l'attività di promozione unicamente a soggetti inseriti nell'organizzazione delle SOA, sarà, altresì, possibile imputare la responsabilità dell'azione ad un soggetto facilmente individuabile, perché facente parte della specifica organizzazione e, quindi, anch'egli potenzialmente imputabile di quelle condotte penalmente rilevanti, che si riconducono alla natura del soggetto che le pone in essere, quale soggetto esercente una pubblica funzione.

B) *Modalità di svolgimento dell'attività promozionale.*

L'attività di promozione, svolta da soggetti inseriti nell'ambito nell'organico delle SOA, deve rispettare alcune regole affinché essa avvenga in osservanza del principio di indipendenza, imparzialità e parità di trattamento delle imprese, di cui all'art. 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

In particolare:

1) l'attività promozionale, relativa alla diffusione di informazioni sulle caratteristiche della prestazione resa dalle SOA e delle garanzie da esse fornite allo scopo di acquisire clienti, deve escludere qualsiasi trattamento privilegiato;

2) l'attività promozionale non può mai prevedere la fissazione di tempi differenziati per il rilascio delle attestazioni, in ossequio al principio di imparzialità di trattamento;

3) laddove siano previsti incentivi di natura economica per la clientela, essi non devono comportare, comunque, una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo di tariffa (determinato in base all'applicazione dei criteri di cui all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

4) il contratto stipulato con le imprese deve prevedere un'autorizzazione al trattamento dei loro dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, oltre ad una eventuale specifica autorizzazione al trattamento dei dati a fini statistici e di promozione commerciale, in assenza della quale detto trattamento non è consentito alle SOA.

Tutto ciò premesso, l'Autorità, in virtù dei propri poteri di regolazione nell'ambito del mercato dei lavori pubblici e della qualificazione dei soggetti esecutori, al fine di:

salvaguardare i valori istituzionali affidati alla sua cura e assicurare gli obiettivi di qualità nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge;

garantire l'efficienza ed il corretto funzionamento del sistema unico di qualificazione;

eliminare le rilevanti distorsioni create dai promotori, attraverso un più efficace controllo dell'iter formativo dell'attestato di qualificazione;

Dispone

che l'attività promozionale all'esercizio dell'attività di attestazione sia svolta unicamente da soggetti inseriti nell'organico delle SOA;

che tali soggetti, nell'esercizio dell'attività promozionale, rispettino le regole ed i limiti stabiliti nella presente determinazione;

che le SOA comunichino a questa Autorità i dati relativi ai soggetti inseriti nel proprio organico in qualità di promotori; tali dati saranno immessi in un database istituito presso questa Autorità, che sarà costantemente implementato grazie alla tempestive comunicazioni delle SOA medesime; la banca dati sarà detenuta dall'Autorità ai soli fini di controllo interno, mentre sarà negato ogni accesso esterno, nel rispetto della disciplina a tutela della privacy.

I comunicati alle SOA n. 6 del 18 aprile 2001 (prot. n. 22901/01/segr) e n. 11 del 2 luglio 2001 (prot. n. 37365/01/segr), e le determinazioni n. 38 del 27 luglio 2000, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 128 dell'8 agosto 2000 e n. 50 del 3 novembre 2000, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, si intendono sostituiti dalla presente determinazione, limitatamente alle parti relative alla disciplina dell'attività promozionale.

Roma, 6 aprile 2006

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

06A03982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.-XVJ/6/33/2005-CE/13 del 4 aprile 2006, i prodotti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con il relativo numero ONU, come di seguito indicato;

Numero di identificazione	Denominazione	Codice di classificazione	Classifica ex art. 82 reg.to T.U.L.P.S.
0082	CAVA 1a UEE	1.1.D	II
0082	CAVA EXTRA 2 Auee	1.1D	II
0082	CAVA EXTRA 2c	1.1D	II
0082	V.E.5 UEE	1.1D	II
0209	ESPLOSIVO TRILITA (TNT) IN SCAGLIE	1.1D	II
0082	ANFO 5	1.1D	II

Sull'imballaggio di tali prodotti esplosivi devono essere apposte le etichette riportanti, oltre a quanto previsto dalla direttiva n. 93/15 e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003 attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:

denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero di certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice U.E.E. Italia S.r.l., ha prodotto i seguenti attestati di esame «CE del Tipo» numeri: CE LOM 02EXP1443/01 e successiva integrazione del 26 febbraio 2003, CE LOM 02EXP1444/01 e successiva integrazione del 26 febbraio 2003, CE LOM 02EXP1445, CE LOM 02EXP1446/01 e successiva integrazione del 26 febbraio 2003, CE LOM 02EXP2442, CE LOM 03EXP0184, tutti rilasciati dall'Organismo notificato spagnolo «LOM» su richiesta della società produttrice Union Espanola de Explosivos, - Avda del Partenon 16,5.P - Madrid - Espana per la U.E.E. Italia S.r.l.

06A03989

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 aprile 2006

Dollaro USA	1,2346
Yen	145,27
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,460
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69240
Fiorino ungherese	266,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8945
Corona svedese	9,2882
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,235
Franco svizzero	1,5723
Corona islandese	97,51
Corona norvegese	7,7900
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2975
Nuovo leu romeno	3,4814
Rublo russo	33,9020
Nuova lira turca	1,6415
Dollaro australiano	1,6594
Dollaro canadese	1,4039
Yuan cinese	9,8924
Dollaro di Hong Kong	9,5742
Rupia indonesiana	10969,42
Won sudcoreano	1171,14
Ringgit malese	4,5202
Dollaro neozelandese	1,9535
Peso filippino	63,576
Dollaro di Singapore	1,9722
Baht tailandese	46,608
Rand sudafricano	7,3860

Cambi del giorno 21 aprile 2006

Dollaro USA	1,2315
Yen	144,36
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,443
Corona danese	7,4615
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69245
Fiorino ungherese	265,57
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8843
Corona svedese	9,3080
Tallero sloveno	239,60
Corona slovacca	37,170
Franco svizzero	1,5755
Corona islandese	95,83
Corona norvegese	7,8430
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2950
Nuovo leu romeno	3,4609
Rublo russo	33,8650
Nuova lira turca	1,6340
Dollaro australiano	1,6623
Dollaro canadese	1,4008
Yuan cinese	9,8779
Dollaro di Hong Kong	9,5502

Rupia indonesiana	10941,88
Won sudcoreano	1168,08
Ringgit malese	4,5058
Dollaro neozelandese	1,9497
Peso filippino	63,656
Dollaro di Singapore	1,9681
Baht tailandese	46,600
Rand sudafricano	7,4321

Cambi del giorno 24 aprile 2006

Dollaro USA	1,2365
Yen	142,17
Lira cipriota	0,5761
Corona ceca	28,385
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69190
Fiorino ungherese	262,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8587
Corona svedese	9,3420
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,120
Franco svizzero	1,5712
Corona islandese	94,84
Corona norvegese	7,8310
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2995
Nuovo leu romeno	3,4651
Rublo russo	33,9400
Nuova lira turca	1,6385
Dollaro australiano	1,6562
Dollaro canadese	1,4064
Yuan cinese	9,9149
Dollaro di Hong Kong	9,5872
Rupia indonesiana	10926,95
Won sudcoreano	1161,94
Ringgit malese	4,5114
Dollaro neozelandese	1,9478
Peso filippino	63,803
Dollaro di Singapore	1,9612
Baht tailandese	46,437
Rand sudafricano	7,4419

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04240-06A04241-06A04242

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Voltura di concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 sono state volturate le concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica dalla società META S.p.a. alla società Hera S.p.a., nei comuni di Modena e Castelnuovo Rangone (Modena) e, dalla società Enel Distribuzione S.p.a. alla società Hera S.p.a., nei seguenti comuni in provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Sestola, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Con decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006 la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Sutrio, è volturata dalla società Enel Distribuzione S.p.a. alla società cooperativa SECAB.

06A04023

Decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Horfides di Sanchini & C. SAS», in Roma.

Con D.D. 5 aprile 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 30 novembre 1993, alla società «Horfides di Sanchini & C. SAS», con sede legale in Roma, c.f. 04224781007, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cessazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e di cancellazione dal Registro delle imprese di Roma.

06A04058

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità, al centro «Fondazione centro Lombardo per l'incremento della floro orto frutticoltura scuola di Minoprio», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31617 del 29 marzo 2006 il centro «Fondazione centro Lombardo per l'incremento della floro orto frutticoltura scuola di Minoprio», con sede legale in Vertemate con Minoprio (Como), viale Raimondi n. 54, è stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A04028

Riconoscimento dell'idoneità, al centro «Fondazione centro Lombardo per l'incremento della floro orto frutticoltura Scuola di Minoprio», per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31618 del 29 marzo 2006 il centro «Fondazione centro lombardo per l'incremento della floro orto frutticoltura - Scuola di Minoprio», con sede legale in Vertemate con Minoprio (Como), viale Raimondi n. 54, è stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vertebrati dannosi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A04029

Riconoscimento dell'idoneità, alla «Cooperativa Terremerse», per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31619 del 29 marzo 2006 la «Cooperativa Terremerse», con sede legale in Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Vento n. 21, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

biosaggi entomologiche;

studio semiochimici.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: test di selettività su artropodofauna utile.

06A04030

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

Riordino delimitazione bacini idrografici. Proposta di riperimetrazione dei limiti amministrativi del territorio di competenza dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele.

Con deliberazione n. 1 del 24 marzo 2006 è stato approvato il nuovo limite territoriale tra l'Autorità di bacino interregionale del Sele e l'Autorità di bacino della Basilicata, così come concordato e riperimetrato in occasione dell'incontro dell'11 settembre 2002.

Sono stati modificati conseguentemente ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000, i limiti territoriali tra l'Autorità di bacino Interregionale del Sele e l'Autorità di bacino della Basilicata.

06A04014

Proposta di riperimetrazione e riclassificazione dell'area classificata R4 ricadente in località «Lagariello» del Comune di Avigliano.

Con deliberazione n. 2 del 24 marzo 2006 è stata approvata la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione dell'area classificata R4 ricadente in località Lagariello del comune di Avigliano, così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa.

È stata modificato conseguentemente ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico pubblicate nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262, il vincolo in oggetto.

06A04015

Proposta di riperimetrazione delle aree classificate a rischio da frane ricadenti nel territorio comunale del Comune di Bella.

Con deliberazione n. 3 del 24 marzo 2006 è stata approvata la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione delle aree «urbane e periurbane» del comune di Bella, così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa.

È stato modificato conseguentemente ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico pubblicate nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262, il vincolo in oggetto.

06A04016

Proposta di riperimetrazione e riclassificazione dell'area prefabbricati dismessi ricadente in località «S. Mauro» del Comune di Calabritto.

Con deliberazione n. 4 del 24 marzo 2006 è stata approvata la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione dell'area prefabbricati dismessi ricadente in località «"S. Mauro" del comune di Calabritto», così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa.

È stato modificato conseguentemente ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico pubblicate nel Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262, il vincolo in oggetto.

06A04017

Comune di Piaggine - Legge n. 183/1989 - Riprogrammazione dell'intervento «Opere di sistemazione in località Inforcativa primo e secondo lotto».

Con deliberazione n. 5 del 24 marzo 2006 sono state riassegnate le risorse finanziarie resesi disponibili, pari a € 429.489,36 alla riprogrammazione dell'intervento «Opere di sistemazione in località Inforcativa primo e secondo lotto» nel comune di Piaggine (Salerno).

04A04018

Proposta di riperimetrazione e riclassificazione dell'area posta tra via Roma e la località Convento del Comune di Tito.

Con deliberazione n. 6 del 24 marzo 2006 è stata approvata la proposta di riperimetrazione concernente la riclassificazione dell'area posta tra via Roma e la località «Convento» del comune di Tito, così come in premessa esplicitata dalla relazione della segreteria tecnica operativa e illustrata dalla cartografia agli atti della segreteria stessa.

È stato modificato conseguentemente ai sensi dell'art. 54 delle norme di attuazione del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico pubblicate sul Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il n. 262, il vincolo in oggetto.

06A04019

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del dott. Guido Fralleone la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi l'impresa C.R. di Celestini Rossana, n. 71/SI dal 31 marzo 2006.

06A04053

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Biennio economico 2004-2005

Il giorno 13 aprile 2006 alle ore 9,15, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna _*Firmato*_______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :

CGIL FP __ *Firmato* _________

CISL FPS ___ *Firmato*_________

UIL PA ____ *Firmato* ________

CONFSAL/ UNSA ____ *Firmato*___

FLP ____ *Firmato* _____________

RDB/PI ______ *non firmato* ______

SNAPRECOM_____*Firmato* ____

FEDERAZIONE INTESA*__ *non firmato* _

*ammessa con riserva

Confederazioni :

CGIL __ *Firmato*_______

CISL____ *Firmato*_____

UIL ____ *Firmato* _______

CONFSAL __ *Firmato* __ __

USAE___ *non firmato* _____

RDB – CUB ___ *non firmato* __

} **CONFINTESA**____ *Firmato* __

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente Contratto collettivo nazionale del lavoro.

Art. 2.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 76, comma 4, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 4, ed all'art. 67, comma 7 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004.

Art. 4.

Fondo unico per la Presidenza

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico per la Presidenza di cui all'art. 82 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 è incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a € 12,24 per tredici mensilità per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.

Art. 5.

Indennità di Presidenza

1. L'indennità di cui all'art. 85 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 l'indennità di Presidenza è rideterminata nei valori indicati nella medesima tabella C.

Art. 6.

Buoni pasto

1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, il valore economico del buono pasto di cui all'art. 97 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 17 maggio 2004, è rideterminato in € 7,00.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
TERZA	Ispettore gen. r.e.	61,93	86,61
	Direttore div. r.e.	57,56	80,50
	F7	56,50	79,01
	F6	53,24	74,45
	F5	49,87	69,74
	F4	49,87	69,74
	F3	45,39	63,49
	F2	41,47	57,99
	F1	41,47	57,99
SECONDA	F6	42,96	60,09
	F5	41,61	58,20
	F4	37,96	53,09
	F3	37,96	53,09
	F2	35,71	49,94
	F1	33,95	47,48
PRIMA	F2	32,15	44,96
	F1	32,15	44,96

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 1 febbraio 2005
TERZA	Ispettore gen. r.e.	27.410,38	28.449,70
	Direttore div. r.e.	25.474,93	26.440,93
	F7	26.678,00	27.626,12
	F6	25.138,88	26.032,28
	F5	23.548,41	24.385,31
	F4	22.070,82	22.907,72
	F3	20.090,84	20.852,67
	F2	19.035,00	19.730,92
	F1	18.352,76	19.048,68
SECONDA	F6	19.015,52	19.736,60
	F5	18.419,32	19.117,72
	F4	17.862,04	18.499,12
	F3	16.801,75	17.438,83
	F2	15.803,74	16.403,02
	F1	15.026,78	15.596,54
PRIMA	F2	14.759,51	15.299,03
	F1	14.229,11	14.768,63

Tabella C

Incrementi mensili dell'Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Fasce retributive	dal 1 gennaio 2004	dal 31 dicembre 2005	Indennità dal 31 dicembre 2005
TERZA	Isp. gen. r.e.	6,84	10,57	434,88
	Dir. div. r.e.	6,80	10,51	432,51
	F4-7	6,71	10,37	426,62
	F3	5,92	9,15	376,46
	F2	5,51	8,52	350,51
	F1	5,51	8,52	350,51
SECONDA	F3-6	4,74	7,33	301,53
	F2	4,36	6,74	277,32
	F1	3,96	6,12	251,95
PRIMA	F2	3,93	6,08	250,19
	F1	3,93	6,08	250,19

Dichiarazione congiunta n. 1

In considerazione della recente istituzione del comparto e della necessità di individuare con precisione le componenti retributive rilevanti ai fini della determinazione dei parametri di riferimento per la definizione degli incrementi contrattuali, le parti danno atto della necessità che per il prossimo biennio economico venga istituito uno specifico tavolo tecnico presso l'ARAN al fine di effettuare opportune ed approfondite verifiche al riguardo, che dovranno concludersi prima dell'avvio del negoziato.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti ribadiscono la necessità di esaminare, nel prossimo quadriennio 2006-2009, le problematiche relative alla decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di assenza per malattia inferiore ai quindici giorni.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, tenuto conto degli effetti dell'art. 6 del presente Contratto collettivo nazionale del lavoro, danno atto che le risorse utilizzate nella contrattazione integrativa al fine di incrementare il valore economico del buono pasto si rendono disponibili nell'ambito del fondo per altre finalità.

Dichiarazione congiunta n. 4

Nell'ottica della valorizzazione del personale con particolare riguardo al supporto per lo svolgimento delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento svolte dalla Presidenza, le parti, nel prossimo quadriennio 2006-2009, verificheranno la sussistenza delle condizioni per l'eventuale trasferimento di quote di risorse fisse e continuative, aventi carattere di certezza e stabilità, dal Fondo unico di Presidenza all'indennità di Presidenza.

NOTA A VERBALE

La RdB/CUB P.I. valutando complessivamente negativo l'accordo raggiunto per il rinnovo del 2° biennio economico del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta conseguenza dell'accordo del 27 maggio tra Governo e sindacati (aspramente criticata e non sottoscritta dalla sola RdB/CUB), non sottoscrive l'ipotesi di accordo e promuove la consultazione di tutte le proprie strutture, delle RSU e dei lavoratori del compatto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RdB/CLIB P.I., in merito alla trattativa, denuncia l'inadeguatezza assoluta degli incrementi stipendiali a disposizione e l'opportunità che si è persa non volendo risolvere, in questa tornata contrattuale, le annose problematiche che gravano sul comparto, quali: l'indennità di amministrazione tuttora decurtata per malattia e la stabilizzazione di una quota del salario accessorio in una voce stipendiale fissa e continuativa, malgrado la pressante richiesta dei lavoratori manifestata attraverso una raccolta di firme.

Unica nota positiva, per la quale RdB/CUB P.I. rivendica fino in fondo il risultato, è l'aumento del valore del buono pasto a 7 euro sebbene si intervenga limitandone la contrattazione decentrata.

Roma, 13 aprile 2006

p. *Coordinamento nazionale P.I.:* STRAMACCIONI

USAE - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI

La confederazione U.S.A.E. valutando, nel complesso, negativamente il contratto relativo al 2º biennio economico del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sottoscrive il contratto stesso.

Come avvenne per il primo contratto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si persevera con le teorie omologative tra due comparti (quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quello dei Ministeri) che, invece di differenziarsi, proseguono forzatamente appaiati nello sviluppo professionale ed economico.

Questa forzata omologazione ha impedito, anche in questa fase, il reale recupero del potere d'acquisto dei salari del personale.

Oltre ogni alchimia contabile sulle percentuali d'incremento concordate per tutti i rinnovi contrattuali, pesa soprattutto il rapporto, insopportabilmente squilibrato, tra salario fondamentale ed accessorio.

Le due fonti di salario sono vicine alla parità. Il salario accessorio raggiunge, mediamente, il 43% della retribuzione complessiva, pur riferendosi a prestazioni lavorative di carattere ordinario e continuativo e che, quindi, dovrebbero essere retribuite con salario fondamentale.

Il salario fondamentale non è mai incrementato per la sua interezza poiché, per ragioni «storiche» (provenienze da amministrazioni e trattamenti fondamentali diversi) il trattamento tabellare da solo, cui si attribuisce l'incremento, non esaurisce l'intera retribuzione fondamentale.

Il salario accessorio rimane vittima di una sostanziale ambiguità, con un Fondo unico di Presidenza che continua ad essere alimentato sulla base del contingente di ruolo, mentre poi è ripartito su una compagine di destinatari più ampia (almeno un terzo in più).

Esposto quanto sopra, risulta ininfluente, ai fini della valutazione complessiva del contratto, l'adeguamento del valore del buono pasto a 7 euro (se la logica è omologativa, lo diamo per scontato), mentre peggiorano il giudizio sia la mancata revisione del trattamento economico in caso di malattia inferiore ai quindici giorni, sia la non avvenuta stabilizzazione, sul salario fondamentale, di quote, più o meno rilevanti, del salario accessorio.

Infine, le dichiarazioni congiunte — che, al solito, sono prova dell'incapacità di affrontare e risolvere problemi, ben conosciuti, procrastinandone nel tempo la soluzione — prendono atto di «buone intenzioni» cui daranno seguito parti contrattuali ben diverse da quelle attuali.

Roma, 13 aprile 2006

Il Segretario nazionale: GUIDI

INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE

Dichiarazione a verbale al Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio 2004-2005

Federazione Intesa non intende sottoscrivere il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro in quanto la stessa risulta ancora «ammessa con riserva».

Si ricorda che in data 20 gennaio 2006 è stata depositata la sentenza n. 220336/2004 che conferma la riammissione della federazione Intesa tra le organizzazioni sindacali rappresentative. Detta sentenza, come è noto, è provvisoriamente esecutiva, il che determina che gli accertamenti in essa contenuti fanno stato fino alla eventuale riforma in appello.

Viceversa, il mantenimento della dicitura «ammessa con riserva» crea confusione e disorientamento tra gli iscritti e il personale del comparto concretizzando, così, un danno ingiusto all'immagine della federazione Intesa e alle sue chanches di proselitismo. La federazione Intesa è disposta a sottoscrivere il Contratto collettivo nazionale del lavoro solo se verrà esclusa la riserva a lei ingiustamente imputata.

06A04021

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-097) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 4 2 7 *

€ 1,00